PARIFICAZIONE DELLE UNIVERSITA DI ROMA E DI PADOVA DISCORSI PRONUNCIATI...

Ruggiero Bonghi

Parificazione delle Università di Roma e di Padova

DISCORSI

DEL

DEPUTATO BONGHI

PRONUNCIATI

NELLE TORNATE DEL 2, 4, 5 e 6 MARZO 1872

ALLA

CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA
TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
1872

AVVERTENZA

L'associazione unitaria di Napoli ha voluto pubblicare a parte il mio discorso sulla legge di parificazione delle Università di Roma e di Padova. Gliene ho reso grazie; ho corretto i molti errori di stampa coi quali era apparso nel rendiconto; ed eccolo accompagnato dai pochi figliuoli che ha generato lungo il corso della discussione, sinchè mi è parso utile di prendervi parte.

Chi leggerà questo mio discorso (1) — si stampa

(1) Chi volesse scansare questa fatica, lo potrebbe vedere riassunto nel mio *ordine del giorno,* così concepito:

« La Camera, invitando il ministro d'istruzione pubblica a stanziare nel bilancio definitivo una somma sufficiente a portare il compenso complessivo minimo dei professori dell'Università di Roma e di Padova, ed a presentare immediatamente una legge per l'organizzazione dell'Università di Roma, sospende ogni deliberazione circa l'Università di Padova sino alla discussione della legge sulle riforme universitarie, e passa all'ordine del giorno. »

I giornali, certo di buona fede, non hanno reso bene il significato della mia proposta, i più tra i pochi che ho visto inclinando a lasciar intendere, che io respingessi ogni provvedimento definitivo circa l'Università di Roma.

nell'ipotesi che vi sia qualcuno che lo voglia leggere — e lo riscontrerà colla legge che è stata votata dalla Camera, da una parte, e con quella che era stata presentata dall'altra, vedrà che sono riuscito bensì a scuotere la persuasione che la legge fosse buona, sicchè in molti punti è stata variata nel modo che io accennava, ma non per questo la legge, guardata nel suo concetto, è diventata migliore.

Io proponeva che non si prendesse nessuna deliberazione circa l'Università di Padova sino alla discussione d'una legge sulla riforma universitaria. Il Berti, amico mio, spirito che ha parti davvero egregie, ma che predilige assai più di me le risoluzioni medie, ha proposto, e Commissione, Camera, ministro, per uscirne in qualche modo a salvamento, hanno accettato, che cotesta parificazione fosse invece indugiata d'un solo anno, nella speranza che nell'intervallo la legge nuova sia fatta. Intanto la Camera ha votato che di qui a un anno deve essere in Padova abolito tutto quello che, assai probabilmente e per le stesse dichiarazioni del ministro, la legge di riforma proporrà di mantenere così lì come altrove; sicchè la presente legge si troverebbe annullata prima che venisse in atto. D'altra parte, si è convenuto per ora in questa bizzarria, che un ordinamento universitario, ritenuto buono, poichè si è concluso col lasciarlo ritto, sarà poi gittato a terra di qui a un anno, non perchè sia diventato peggiore o cattivo, ma per l'oscitanza del

potere esecutivo e del legislativo, che non avranno trovato modo, nell'intervallo, di fare una legge!

Così, rispetto al piano organico degl'insegnamenti nell'Università di Roma, il ministro ha dichiarato di ritirare quello che aveva messo fuori con tanta pompa; ed ha accettato un nuovo articolo, nel quale è detto che il numero dei professori ordinari dell'Università di Roma è fissato dall'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 per le Università primarie. Quest'aggiunta è certo delle più stravaganti. Poichè, cancellate dall'articolo 12 (2) le parole contro le quali io aveva principalmente combattuto, parole inserite dal Ministero nel testo preparato dal Consiglio superiore e mantenute dalla Commissione, che non se n'era accorta, non c'era nessuna ragione di specificare che il ministro dovesse rispettare un articolo di quel titolo II, che si promulgava tutto.

L'aggiunta dunque non ha altro valore che quello d'una censura contro il ministro, che si è creduto necessario di legare espressamente due volte e in maniera

(1) Ecco l'articolo 12 come era stato formulato dal Ministero e dalla Commissione:

« Sono estese alle Università di Padova e di Roma, incominciando dal 1° novembre 1871, tutte le disposizioni dei titoli I e II della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, che sono in vigore *nelle altre Università del regno* e non sono contrarie alla presente legge. »

Le parole stampate in corsivo sono state soppresse; anche le tre anteriori sono soverchie e mancavano nel testo del Consiglio superiore.

che non si disciogliesse. E questo è più bello, che appunto cotesto articolo 70 è quello contro il quale il ministro si doveva premunire, una volta ch'e' s'era votato che tutti i professori anteriori dell'Università di Roma dovessero essere riconosciuti senz'altro ordinari. Poichè l'articolo 70 non ammette che 42 professori ordinari, quando s'eccettuino quelli della facoltà di teologia, e l'Università romana ne aveva 49; sicchè, non ostante l'obbligo che il ministro ha a quei tra i professori romani che non hanno giurato, e così gli hanno lasciato vacante qualche posto, si troverà davvero impacciato a comporre il corpo insegnante per modo che risponda al bisogno, soprattutto in talune facoltà, nella medica, per esempio. E l'eccezione dell'articolo 73 che permette di derogare in alcuni casi al 70, sarà di piccolissimo uso qui come non è stato mai di nessun uso altrove. Ciò che importava e di dove si doveva principiare, era la determinazione del carattere del professcre straordinario, che, secondo ha anche ammesso l'onorevole Coppino, nella legge del 1859, è sostanzialmente errato.

E sarebbe male che questa strozzatura cagionasse una nuova schiusa d'*incaricati*, dei quali, checchè si dica e checchè pensi il ministro e il segretario generale, non è traccia nella legge del 1859, nel modo in cui l'amministrazione gl'intende. Poichè una legge non s'interpreta leggendo un solo capoverso dei 300 e più articoli dei quali è composta; bisogna avere al-

meno la pazienza di leggerla tutta. Ora, se quella del 1859 avesse inteso ammettere *incaricati*, — che vuol dire professori annuali a lire 1200, — avrebbe detto il modo ed indicato le garanzie con cui si sarebbero dovuti nominare. Il che non fa, perchè il concetto di un professore simile non s'attaglia a quello che inspira tutta la legge, e questa non ha inteso dire, nel capoverso dell'articolo 70, se non questo solo, che il ministro avrebbe potuto dare incarichi speciali d'insegnamenti ai professori ordinari e straordinari o anche ai dottori aggregati, dove ce ne sono.

Rispetto ai collegi dei dottori, la Camera non ha accettata per buona e definitiva nè la proposta del Ministero nè quella della Commissione; ma non ha concluso, poi, nulla. S'è verificato il caso occorso già tante altre volte, che la Camera non risolve quello che discute, e non discute quello che risolve. I collegi dei dottori non sono stati trasformati come nelle altre Università, ma distrutti senza che si dicesse il perchè; dei dottori, invece, s'è discorso molto, ma non s'è concluso nulla, e la questione, come tante altre, sarà lasciata trascinare un pezzo.

Per giunta, uno dei desiderii, dai quali la legge era stata mossa, era quello ragionevole di migliorare sin d'ora il compenso di quei professori di Padova, che raccattano meno di lire 5000. Io aveva proposto un modo; ma questo non pare che sia piaciuto e non s'è pensato ad altro.

D'altra parte, le questioni vere e principali intorno all'Università di Roma sono rimaste senza soluzione di sorta, e consegnate tuttora all'arbitrio mutevole del potere esecutivo, con grande scapito della reputazione e dei diritti della Camera.

Io aveva, dunque, ragione di desiderare e proporre che sull'Università di Roma fosse presentata una legge apposita e subito, anzichè procedere così confusamente come è stato fatto. Invece, delle tre forme che ha assunto la proposta che ora è innanzi al Senato, erronea sempre, per quanto a me è parso, nel concetto suo primigenio, la prima, distesa dal consiglio superiore per richiesta avutane dal ministro, mostrava cognizione della materia e sentimento dell'utilità dell'insegnamento; la seconda, corretta dal Ministro, dava minor indizio della prima, ma non minore — che io sappia — del secondo; la terza, votata dalla Camera, assai più larga verso le persone ed anche indebitamente larga, scapita al paragone e nel primo e nel secondo rispetto.

Pure, è molto evidente che tutta la Sinistra e tre quinti della Destra l'hanno approvata. Ma ecco il perchè.

Nè la Sinistra, nè la Destra hanno creduto di votare sulla legge o sul ministro; ma l'una e l'altra credendo pure la prima cattiva, ed il secondo poco soddisfacente, hanno votato su quest'altra questione: — se convenisse o no, avanti alla discussione dei provvedi-

menti di finanza, rischiare che nel Ministero succedesse una crisi *parziale*; — che io, per dire il vero, ero persuaso che non sarebbe succeduta.

Ora la Sinistra ha stimato che non convenisse correre questo rischio perchè il Ministero, tolto via il ministro di pubblica istruzione, sarebbe stato sicuro dell'appoggio di una maggior parte di Destra, e quindi più *forte*.

La Destra, invece, ha pensato che, fatto un buco nel Ministero, non sarebbe stato facile il riempirlo così subito, e il Ministero, quindi, già cominciato a scompaginare, si sarebbe presentato avanti alla discussione di finanza più *debole*.

Se non che, se questa è la sostanza del fatto, l'apparenza, per contrario, è tale, che il ministro potrebbe a fil di logica concludere che l'avere raccolto i voti di destra e di sinistra — cosa tanto difficile — vuol dire che egli sia approvato dalle due parti del pari, e propriamente per la sua attitudine amministrativa e tecnica; poichè questa è tanta da vincere intorno a lui ogni altra ombra o luce!

Dei tre ragionamenti quello di Sinistra mi pare il più diritto, e le votazioni per la Commissione del bilancio lo provano, quantunque non mi sia parsa da lodare la condotta che molti miei amici di Destra vi hanno tenuto.

Quanto a me sono persuaso che i partiti, abusando di questi motivi indiretti nelle loro votazioni, si cor-

rompono e si screditano. Del che lascio il pensiero a loro, come lascio al Ministero il considerare in che felici condizioni esso si trovi, ed abbia messo il partito, che parrebbe dovesse essere il suo. Per me, aspetto una così gran novità come sarebbe questa: un partito il quale *pensi* quello che dice e *dica* quello che pensa.

Una sola parola io devo aggiungere. Parecchi hanno creduto che io parlassi con poca stima dei professori, che il Governo italiano ha trovato nell'Università di Roma. Niente è davvero più contrario al mio pensiero. Di parecchi di loro ho grandissima opinione; della più parte che non conosco, non ho ragione di pensare che non siano attissimi al loro ufficio. Io volevo che vi rimanessero, come avrebbero pur fatto, con perfetta dignità loro e senza nessun'ombra di censura o nessun sospetto di favore. E la legge l'ho combattuta, tra altre ragioni, per questa, che, nel parer mio, è nociva alla maggior parte di quelli tra di loro che hanno, per fortuna comune, prescelto di giurare, e così son potuti rimanere ad insegnare alla gioventù davvero eletta, che frequenta le scuole della Sapienza.

Firenze, 8 marzo 1872.

R. Bonghi.

DISCORSI

pronunciati

DAL DEPUTATO BONGHI

NELLE TORNATE DELLA CAMERA

del 2, 4, 5 e 6 marzo 1872.

I

Tornata del 2 marzo 1872.

SIGNORI!

Signori, parlo contro questa legge con molto desiderio di riuscire, ma non con eguale speranza.

Mi ricordo che nel 1862 io ho dovuto muovere non minore battaglia di quella che mi propongo di fare ora contro la legge madre e modello della presente, che era presentata dal ministro dell'istruzione pubblica Matteucci. Tutti forse sanno e parecchi ricordano come quella legge nascesse nella Camera da una semplice proposta di diminuzione delle tasse scolastiche in talune Università dello Stato, e venisse via via, per una serie di peripezie e di vicende, a riescire una legge di pareggiamento di stipendi dei professori e pareggiamento ed incameramento insieme delle tasse universitarie in tutto lo Stato. Allora prevalsero su questo punto quei principii e criteri che ora si chiede di applicare alle Università di Roma e di Padova, ed è naturale che mi paiano così censurabili ora, come allora.

Ebbi però un conforto più tardi, e voglio dirlo qui, perchè mostra quanto sarebbe ragionevole che questo

conforto non mi dovesse arrivare così tardi anche ora. Il Matteucci stesso, credo, stampò, certo a me disse che della legge del 1862 egli era pentitissimo; e nell'opinione generale delle persone competenti del paese si è andata formando e confermando via via l'opinione che la legge del 1862 peggiorò d'assai l'organismo universitario statuito dalla legge del 1859.

Adunque, nel combattere la presente legge, io resto fedele a convinzioni espresse già da tempo; ed ho tanto più ragione di farlo, che l'esperienza di questi anni ha provato non solo, ma ha sviluppato nella coscienza pubblica il sentimento, che i principii che prevalsero nel 1862, sono stati e sono nocivi. Ed io voglio sperare che l'opposizione mia alla presente legge sarà intesa da tutti quanti i miei colleghi, come è certamente intesa dal ministro.

Se l'onorevole Maiorana non aveva ieri ragione, a mio senso, nel dire che il Ministero dell'istruzione pubblica non debba essere un Ministero politico, è certamente vero che molte delle questioni che nell'amministrazione dell'istruzione pubblica si devono agitare non sono punto politiche. E la presente, per esempio, non è, nè punto nè poco, una questione politica: è una questione tecnica, una questione d'indirizzo, d'organizzazione speciale e propria dell'insegnamento. E poichè noi, o bene o male che sia, per la maggiore vivacità della vita politica e per il buon andamento delle istituzioni costituzionali, pare siamo in questo accordo in tutte le parti della Camera che noi possiamo discutere qui, alterare, trasformare affatto, rigettare le proposte di legge presentate dai ministri, senza che i ministri se ne offendano e cedano il posto ad altri (*Si ride*); mi pare che questa nostra disposizione di spirito ag-

giunge libertà all'attuale dibattimento; poichè ne scansa e ne allontana ogni pericolo che, comunque esso si concluda, una crisi parziale o totale possa succedere nel Ministero. Siamo quindi in grado di portare, nella discussione di questa legge, un criterio affatto intellettuale e scientifico, un criterio spogliato d'ogni ombra, d'ogni timore politico.

Ebbene, io vorrei credere che, se a questa discussione tutti i miei colleghi apparecchiano l'animo, come io ho disposto il mio, è impossibile che questa legge non sia sospesa e rinviata.

Nè vi paia che sia cosa di piccolo momento il sospenderla od il votarla. Io spero dimostrarvi che ne dipende in gran parte il buon andamento avvenire della pubblica istruzione.

Per primo punto, la Camera ha bene a persuadersi che, votando questa leggo, farà cosa che manca al tutto di un vero fine e di un oggetto degno di essa.

Come, direte, manca al tutto di fine e di oggetto, una legge che l'ha stampato sul frontispizio? Il fine e l'oggetto non appare già dal titolo? Non è chiaro per tutti che cosa voglia dire la *parificazione delle Università di Roma e di Padova colle altre del regno?* Non è chiaro come questo fine si voglia conseguire e sia stato davanti alla mente di chi ha proposta la legge?

Ebbene, non solamente non è chiaro questo, ma è chiaro il contrario.

Io mi debbo davvero meravigliare ancora questa volta come il Ministero dell'istruzione pubblica metta così poca cura nello studio delle leggi che reggono l'amministrazione stessa, da tirare in inganno quelli che molto ragionevolmente credono che essa ve ne metta

molto. Qualunque deputato, diffatti, il quale abbia letto questo disegno di legge e in ispecie l'articolo 12 nel quale principalmente consiste, che cosa ne avrà ricavato?

Certo l'impressione che noi oggi abbiamo in Italia un sistema universitario comune, il quale vige in tutte le Università nostre, e che non si tratta se non che di estendere a queste due Università di Roma e di Padova il giogo di questo sistema. Ebbene, quest'impressione che è l'effetto necessario delle parole assai male formulate, ma pur chiare, dell'articolo 12 dell'attuale proposta, quest'impressione è un'illusione.

L'articolo 12 diffatti è così scritto:

« Sono estese alle Università di Padova e di Roma, incominciando dal 1° novembre 1871, tutte le disposizioni dei titoli I e II della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, che sono in vigore nelle altre Università del regno e che non sono contrarie alla presente legge. »

Ebbene, del titolo I e del II della legge 13 novembre 1859 nessuna disposizione, quasi, può dirsi è in vigore nelle altre Università del regno, senza dire che il primo non riguarda le Università nè punto nè poco. Per quali Università fu pubblicata la legge del 1859? Per quelle che facevano parte del regno di Sardegna a questa data (e da allora in poi ne abbiamo persa una, cioè quella di Chambéry), per quelle dunque di Genova, Torino, Pavia e Cagliari, e per l'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

C'è stata nessuna legge in Italia che abbia estesi questi titoli al resto delle Università della penisola? Non ve n'è stata nessuna.

Quelli che seggono qui fino dal principio del regno italiano sanno con quanta ripugnanza questa legge del 1859 fu accolta. Una proposta di estenderla a tutte quante le provincie italiane, sarebbe stata respinta a pieni voti dal Parlamento nel 1860 e 1861.

Questa stessa ripugnanza si era manifestata nei vari Governi provvisori della penisola; e 14 giorni dopo che la legge del 13 novembre si pubblicò in Torino, il Governo della Toscana pubblicò di capo suo una legge nuova che nei principii sostanziali è affatto contraria alla legge del 1859. Il Governo della Romagna non aveva neanche esso accettata la legge del 1859; il Cipriani si contentò di riformare in alcuni punti la bolla di Leone XII che non abrogò. Non fece altrimenti il Governo dell'Emilia. Quello della Sicilia pubblicò la legge del 1859, ma modificandovi molti articoli di grandissimo interesse. Il Governo di Napoli nel 1861 fece una legge nuova, che s'informò a principii in gran parte diversi da quelli della legge del 1859. Insomma in tutta quanta la penisola le Università che oggi si reggono col secondo titolo di questa legge, poichè il primo, fuori che in un punto solo, non le riguarda, sono le sole Università che si ressero fin da principio con quella.

Giacchè non credete neanche che, come da questa formola apparirebbe, il primo titolo della legge del 1859 riguardi o molto o poco le Università; esso riguarda l'amministrazione generale e locale dell'istruzione pubblica.

Volete persuadervi assai brevemente e rapidamente di ciò che vi dico? Vi accennerò scorrendo la materia di questi due titoli.

Il primo capitolo parla dell'amministrazione cen-

trale, il secondo del ministro, il terzo del Consiglio superiore. Però il Consiglio superiore non si regge più solo sugli articoli 6-16 di questo titolo, ma bensì ancora sopra un decreto del 1867 dell'onorevole Coppino, il quale ricostituì il Consiglio superiore, dopo che l'onorevole Berti l'ebbe disciolto, e lo ricostituì dandogli nuove e maggiori attribuzioni. Del resto, questa parte del primo titolo è per se stessa già estesa a tutto il regno, ed avrebbe dovuto reggere l'amministrazione pubblica in Roma, dacchè il Governo vi si è trasferito, come la resse in Firenze dacchè vi si trasferì, e furono sciolti i Consigli superiori speciali di Palermo e di Napoli, dappoichè noi abbiamo sinora seguito questo criterio, che le leggi regolanti gli organi dell'amministrazione centrale avessero per virtù loro efficacia di pubblicazione dove l'amministrazione centrale si trasferiva, ed acquistassero valore, senza pubblicazione espressa, nelle città nelle quali via via il Governo si stabiliva.

Ora andiamo più innanzi nel titolo primo: « Ispettori generali. » Non sussistono più.

Più innanzi si parla « Del consultore legale. » Questo ufficio è stato distrutto da un decreto, credo, dell'onorevole Correnti.

Dopo segue: « Dei due ispettori delle scuole secondarie. » Non vi sono più. Infine venite all'amministrazione locale. A questa non sono più preposti tutti quegli ufficiali che la legge del 1859 vi preponeva, nè con quegli stessi uffici. Restano soli i provveditori provinciali e gl'ispettori circondariali; sono scomparsi gl'ispettori provinciali e gli uffici che la legge costituiva intorno ai provveditori ed agl'ispettori provinciali.

Resta una disposizione sola, quella circa la nomina del rettore: ma questa appunto non è comune a tutte le Università del regno.

È questo il titolo primo della legge del 1859 che vi si propone di estendere alle Università di Padova e di Roma per parificarle colle rimanenti del regno. Voi avete visto, salve le poche eccezioni che ho indicate, e nelle quali la pubblicazione sua o sarebbe superflua o non avrebbe, nel modo in cui è formulata, nessuna conseguenza, questo titolo più non esiste.

Passiamo al secondo titolo.

Dovete considerare che il titolo secondo ha due articoli molto importanti. Sarebbe di certo assai utile che questi articoli valessero nelle altre Università del regno, e che quindi dall'articolo 12 della presente proposta di legge, si trovassero estesi, se non all'Università di Padova, certo a quella di Roma. Sono questi, l' articoli 51 che fissa il numero delle facoltà, e degl'insegnamenti di ciascheduna, e l'articolo 70 che vi determina il numero dei professori ordinari e straordinari. Pur troppo i Governi provvisorii, ai quali si dovettero le leggi speciali citate più su, furono soggetti ad un'illusione generosa; credettero doversi considerare negli insegnamenti soprattutto la quantità: cosicchè l'organico dell'articolo 51 parve loro troppo ingiusto, ed il concetto molto acuto e profondo dell'articolo 70, pel quale il numero dei professori ordinari era fatto in ciascuna facoltà minore di quello delle materie d'insegnamento, riusci loro così acuto e profondo, che non lo intesero, e lo soppressero. In tutte quante le altre Università d'Italia è rimasto quindi indeterminato e vario il numero dei professori ordinari; solo quello degl'insegnamenti è stato

determinato per il regolamento del 1862 in diverso, ma non in migliore modo che nella legge del 1859, ed è conforme da per tutto, almeno sino ad un certo punto, quantunque molte e non sempre giustificate diversità sussistano. Sarebbero adunque assai importanti ed utili i due articoli 51 e 70 della legge del 1859, ma pur troppo non sono in vigore nelle altre Università del regno, e non verrebbero estesi neanche qui. Per farlo, per applicarli così qui come altrove (a Padova non sarebbe necessario), bisogna indicarli specificatamente; coll'espressione generica, che la proposta attuale predilige, non vi si riuscirebbe.

C'è un altro articolo di molta importanza in questo secondo titolo della legge del 1859. È l'articolo 132, quello che creava la libertà d'imparare, il compenso ed il corrispondente necessario della libertà d'insegnare che la legge del 1859 costituiva altresì.

Però, dacchè questo articolo fu pubblicato nella legge del 1859, tutto concorse a distruggerlo, tutto concorse ad abbatterlo. Senza dire, che non fu riprodotto nelle leggi delle altre Università italiane, tutti i regolamenti cospirarono a surrogare alla libertà d'imparare, che è il correspettivo della libertà d'insegnare, a questa libertà d'imparare che è moderata dalla necessaria assistenza a' corsi e dalla prova degli esami, a surrogare, dico, a questa libertà d'imparare la necessità del seguire i corsi dei professori in un ordine ed in una misura determinata dai regolamenti; cosicchè neanche questo articolo esiste più. Sarebbe soverchio e troppo lungo l'andare esaminando gli altri articoli del titolo, e mostrare come quali sono abrogati, quali non hanno valore da per tutto.

Basti avvertire che, ciò che le Università del regno

hanno di conforme, sin dove sono conformi nasce non da questo titolo, bensì dal regolamento, che il potere esecutivo ebbe dal Parlamento autorità di pubblicare per l'articolo 4 della legge del 1862. In questo diffatti fu data al ministro Matteucci facoltà di determinare per regolamento, non solo la durata, l'ordine, il numero degl' insegnamenti, come il potere esecutivo già poteva per l'articolo 55 della legge del 1859, ma anche il modo degli esami.

Ora il potere esecutivo trascese nell'interpretazione di questa facoltà che la Camera gli dette, così assumendo che fosse stata data non una volta sola, ma per sempre, come anche estendendola ad altre parti del titolo secondo di questa legge, sicchè dal 1862 in poi il regolamento universitario ha variato, e l'ultima sua forma, l'attuale, l'ha ricevuta dal ministro Broglio nel 1868.

Questo regolamento che lascia, del rimanente parecchie diversità, regge ora tutta la materia a cui si applicavano parecchi dei capi del titolo secondo della legge del 1859, alla quale del resto si conforma in una gran parte delle sue disposizioni; e fuori di quelli ripigliano valore le legislazioni speciali. Sicchè quando voi votaste che i titoli primo e secondo della legge del 1859 devono estendersi alle Università di Padova e di Roma nelle disposizioni per le quali valgono nelle altre, ed abrogaste insieme le leggi proprie di coteste Università, non pareggiereste certo, e non so che effetto produrreste. Diffatti il Consiglio superiore, quando ha un caso da risolvere, si serve del regolamento del 1868, e dove il caso esca dalle disposizioni proprie di questo, ricorre alla legge speciale di ciascheduna Università. Invece per le Università di Padova e di Roma, le cui leggi speciali, con un metodo nuovo e con una formula inde-

finita, voi proponete di abrogare, in tutti i casi per i quali non si troverebbero disposizioni della legge del 1859, che ci potremmo immaginare convertite da voi, in virtù di quest'articolo 12, in disposizioni normali di codeste due Università, in tutti questi casi, dico, non vi sarebbe verun modo di regolarsi.

E siccome vi ho detto che disposizioni cosiffatte quasi si può dire che non ve ne siano, l'effetto di quest'articolo, così come è concepito, è di rendere eslegi le Università di Padova e di Roma.

Il che non vi paia strano che succeda. Non è niente strano, anzi è cosa naturalissima. Così anzi accade necessariamente, quando si procede con concetti astratti nella formulazione delle leggi. Ed è un concetto astratto quello della parificazione; non è un concetto concreto. Voi, invece di portare la mente sulle disposizioni vere e proprie che volete che reggano l'insegnamento, portate la mente sopra un'idea generica ed ombratile di parità e di simiglianza, alla quale non siete in obbligo di annettere nessun concetto preciso di ordinamento. Ecco il perchè, quando voi avete voluto ridurre in articoli cotesta vostra idea generica, il primo passo che avete fatto nella vostra via, è stato un passo che ora deve parere assurdo a voi stessi.

Adunque non è la parificazione il fine che il legislatore consegue con questa legge. Qual è dunque questo fine? È la giustizia, sento dire. La giustizia adunque è questa: che tutti quanti i professori del regno siano retribuiti nella stessa maniera, secondo che appartengono ad una Università di primo o di secondo grado.

Ecco la giustizia. Ebbene voi vorrete, spero, dubitare che questa sia la giustizia, quando io vi avrò detto con perfetta sicurezza di quello che affermo, che questa giustizia l'abbiamo scoperta noi per i primi.

In nessun paese del mondo di qualche riputazione è ammessa o intesa una cosiffatta giustizia. In tutti gli Stati è ammesso invece che la giustizia sia che il Governo debba retribuire il professore, che fa opera intellettuale e libera, secondo il valore del suo intelletto, secondo l'energia della sua opera, procurando che quel valore e quell'energia raggiungano un estremo grado. La giustizia invece che ci si propone, è una giustizia morta, una regola rigida, una verga di ferro che agguaglia le cose le più disuguali di questo mondo, la potenza del lavorare e la facoltà del pensare. Ed è una regola, colla quale voi non potrete riordinare nessuna Università e farla feconda, operosa, potente; è una regola colla quale, invece di riordinare le Università di Padova e di Roma, voi disordinerete quella di Padova e non ordinerete quella di Roma.

Io non so davvero che utilità vi sia per me professore, se tutti gli altri miei colleghi del regno saranno retribuiti così miseramente come me! O che danno io abbia, se parecchi di loro devono ricevere un compenso, per effetto delle discipline che professano, maggiore del mio! Chi forzava me a studiare storia antica anzichè diritto; chi forzava me a studiare lettere greche anzichè patologia generale? E chi forza il mondo a servirsi della mia storia antica o delle mie lettere greche, o chi lo libera invece dal doversi necessariamente servire del diritto o della medicina? Se voi volete avere nelle diverse discipline uomini egualmente capaci a servire lo Stato, dovete seguire una regola affatto opposta a quella che volete estendere alle due Università nelle quali non vige ora. Voi dovete avere un ordinamento nel quale sia possibile una diversa misura di compenso, se non rispetto alle qualità d'in-

gegno e di riputazione di ciascheduno, almeno rispetto alla qualità di dottrina che insegna. Voi non potrete avere mai facoltà di diritto, di medicina, di ingegneria, operose, efficaci, attente, facoltà in cui entrino i migliori ingegni dello Stato, e vi restino da senno, se voi pretenderete che cotesti professori delle facoltà di dritto, medicina e ingegneria debbano ricevere, non solo retribuzione eguale tra loro, ma eguale altresì a quella dei professori della facoltà di lettere e scienze. Ma le lettere e le scienze sono la più gran cosa di questo mondo? Sono, così gran cosa, davvero, e destano in chi le segue amori così potenti da non avere bisogno d'un soccorso di questa fatta.

E del rimanente, se si vuole, com'è certo bene, rispondere al nobile concetto che vi siete formati delle lettere e delle scienze, ebbene lo Stato può anche determinare di assegnare, come compenso stabile ai professori delle fa coltà di lettere e di scienze, una maggior somma di quella che assegna ai professori di diritto o di medicina; poichè quelli avranno dalle tasse assai minore provento che non questi. Ma, oltre questo non può andare; non ha nessun modo di ottenere che gli studenti di lettere e di scienze sieno così numerosi come quelli delle altre facoltà; e che da un tale fatto non consegua che i professori di queste altre facoltà pretendano di raccogliere, in complesso, per compenso della loro fatica, un maggior profitto dei primi, un maggior compenso che in tutta Europa riescono appunto a conseguire dalle tasse pagate dagli studenti, sia solo per iscrizione ai corsi, sia per questa e per esame, sia solo per quest'ultimo titolo; poichè son questi i tre diversi modi nei quali il maggior profitto dei professori delle facoltà di diritto, di medina e d'ingegneria può essere ed è conseguito. Se

voi ricalcitrate a questa necessità, a questa natura di cose, è impossibile che perqueste facoltà troviate professori riputati insieme ed attenti. Gli avrete riputati sì, ma attenti no; ovvero attenti sì, ma riputati no.

E peggiorerete la qualità del vostro insegnamento, perchè le abitudini scientifiche della mente sono gelose e delicate, e non vogliono essere turbate; voi dovete desiderare che i professori se le tengano care per sè, e le insinuino nello spirito dei loro studenti. Se voi volete conseguire colle Università l'oggetto che vi proponete, certo, di elevare la coltura generale e il sentimento morale del paese, dovete procurare questo, che il professore sia egli stesso forzato dal complesso delle sue abitudini a non attendere ad altro che ad elevare il sentimento della scienza nei giovani, a non infondere in essi altro amore che quello. Già, a questo patto, il conseguimento del fine è dei più difficili.

Parecchie venerazioni sono scomparse, ma questa della scienza, questa almeno è rimasta. Se vi ha qualcosa che rinvigorisca la mente dell'uomo e che lo renda capace di concorrere più virilmente al progresso generale della società nostra, la scienza è dessa; volete voi diminuirne l'istinto, l'educazione e la forza?

Ebbene voi lo diminuite, costringendo i vostri professori di diritto e di medicina a consumare gran parte del loro tempo nel foro, e presso i loro clienti, ovvero nella cura giornaliera ed ordinaria degli ammalati. Le attitudini soprattutto che il foro richiede e sviluppa, non sono quelle che la cattedra vuole. Se voi mettete un professore fra la scuola e gli affari, se voi lo mettete fra lo studente ed il cliente, il cliente sarà preferito allo studente. Questo è nella natura, nella necessità delle cose: in somma, la diversa utilità attuale delle

dottrine che si possono professare da una cattedra è il fondamento necessario, è il principio sostanziale della diversità di compenso che, sia per assegno immediato dello Stato, sia per contribuzione spontanea degli studenti, o per l'una o per l'altra di queste due cause, o per amendue insieme, deve sussistere fra gli stipendi dei professori universitari.

Adunque la giustizia che il Ministero diceva di proporsi con questa legge, non è veramente tale. Essa sarebbe il contrario dell'utilità pubblica; essa non può essere giustizia; è ancora una di quelle idee immature e precipitose, che seducono alla prima la fantasia e la mente, ma che ben ponderate mostrano la vanità del loro fondamento.

Ma non è questa, mi si dirà, la giustizia che ci proponiamo colla presente legge. È assai più modesto il nostro fine, più temperato: vogliamo fare un po'di bene alla buona. Ecco, noi abbiamo davanti, l'Università di Padova, nella quale per antica istituzione, per le leggi che la reggono, in questa parte, si può dire, da secoli, i professori sono compensati diversamente. Il compenso dei professori è formato dall'assegno stabile dello Stato, e dalle tasse dello studente; ed alcuni professori di diritto e di medicina da queste diverse fonti, sin dal giorno che hanno avuto il presente loro ufficio dallo Stato e per i termini nei quali l'hanno avuto, riescono a raccogliere una somma che ci pare miracolosa, tanto miracolosa che il ministro dell'istruzione pubblica si è visto sforzato a pensare ad un rimedio di così gran disordine. Diffatti alcuni professori di diritto e di medicina guadagnano dieci o anche quindici mila lire negli anni soprattutto che essi hanno alcuni uffici universitari, e al loro stipendio ordinario

si aggiunge una più copiosa messe di propine. — Iddio buono! se le guadagnano, lor faccia pro; ringraziamo almeno che in qualche parte d'Italia il compenso dell'ingegno e del lavoro sia non quanto è al di là delle Alpi, ma non addirittura vergognoso e minimo.

Il professore di Padova ha difatti obbligo di consacrarsi tutto e solo allo studio; non può accettare o esercitare nessun ufficio privato. Forse, oggi questa disciplina si è rallentata; ma se questo è accaduto, si deve a ciò, che l'amministrazione dell'istruzione pubblica è diventata nel regno d'Italia assai più indulgente di quello che fosse sotto l'impero d'Austria.

Succederebbe lo stesso caso nella Università di Roma, cioè dire, vi sarebbe notevolmente disuguale anche per questa sola causa il compenso tra'professori, se le tasse scolastiche non vi fossero state sinora distribuite in assai piccola parte a questi, e in molta maggior parte a'collegi.

Ora si vuole ottenere in ciascuna di queste due Università che nessun professore abbia più di lire cinque mila? Non è punto necessario nè utile il raggiungere questa meta come ho già mostrato lungamente. Si vuole, invece, impedire che nessun professore vi abbia meno di lire 5000? Niente è più facile, come avrò modo di mostrare più in là. Ma quind'innanzi il discorso non può procedere ordinatamente e chiaramente, se di ciascuna delle due Università non si parla distintamente ed a parte.

Signori, voi avete nell'Università di Padova un organismo che varrebbe la pena di studiare prima di sopprimerlo.

Ecco in breve l'organismo che l'Università di Padova ci presenta. Esso è tale, per dirne l'effetto sommario, che con 36 professori ordinari e 13 straordi-

nari (e sono stati aumentati nè sempre a ragione o utilmente dal 1866 in qua), provvede all'istruzione d'un numero maggiore di studenti che ciascun'altra Università del regno, quando si eccettui quella di Napoli, i cui studenti non si contano, e quella di Torino, se in questa agli studenti si aggiungano gli uditori; poichè, in quanto a'soli studenti, l'Università di Padova, che molto utilmente non ha uditori, l'oltrepassa.

Ora, l'istruzione in questa Università, che si può dire la prima, è data in maniera che nessuno oserebbe dire vi sia, per vigoria, per ricchezza, per varietà d'insegnamento, inferiore a nessuna delle altre, e vi costa assai meno di ogni altra. Vi è di meglio: è siffattamente ordinata che vi si consegue questo effetto, il più desiderabile forse e prezioso di tutti, che a questo minor numero d'uomini che lo Stato v'adopera ad insegnare esso chiede bensì tutto quanto lo sforzo della loro mente, e tutto il loro tempo, ma permette d'altra parte che sieno retribuiti, se la legge fosse intesa bene, nella misura della loro riputazione, ma ad ogni modo nella misura del tempo che spendono insegnando; e questa retribuzione non è tutta loro data dal Governo, ma in maggior o minor parte, se non coll'iscrizione ai corsi, come sarebbe il meglio, certo colle tasse di esami, da quegli stessi che dell'insegnamento si giovano.

Guardate ora le Università delle altre parti d'Italia. Per principiare, il numero dei professori è di gran lunga maggiore. E qui vedete quanto sia vuoto il concetto del pareggiare. Voi v'immaginereste che devono esservi assai piccole differenze o nessuna nel numero dei professori, non dico tra le Università di prima e quelle di seconda classe, ma almeno tra quelle che sono rispettivamente comprese in ciascuna di queste

classi; che almeno il numero degli ordinari vi sia eguale, e non resti che ad eguagliarlo in queste due tuttora ribelli. Ebbene, non è così.

L'Università di Torino, compresa la scuola d'applicazione, ha 71 professori, secondo l'Annuario, se non erro; 65, secondo l'allegato al bilancio del 1870; l'Università di Napoli ne ha 81, conforme al primo documento; 71, conforme al secondo. E guardate la diversità di proporzione tra le differenti classi di professori, l'Università di Torino ha 49 professori ordinari dirimpetto a 16 straordinari; invece quella di Napoli ne ha 59 ordinari dirimpetto a 12 straordinari. E perchè questo succede? Succede appunto perchè nell'Università di Napoli quell'eccellente articolo 70 della legge del 1859, che limita il numero dei professori ordinari, non trovò favore agli occhi del consigliere di luogotenenza che formulò la legge del 1861, dove esso regge l'Università di Torino. E quale è la spesa di coteste Università così numerose di professori? Quasi nella proporzione doppia di quella di Padova. In questa lo Stato spende, per il corpo dei professori, lire 190,000, mentre a Torino ne spende 332,000, secondo l'allegato del bilancio, ma co'fatti 352,000; ed a Napoli ne spende ben 369,000.

Ma mi si oppone che i professori di Padova prendono per sè le propine, dove i professori di Torino e di Napoli le lasciano al Governo.

Ebbene, a quanto ammontano le propine usufruite da cotesti professori padovani? Prima di dirlo è necessario osservare che l'amministrazione dell'istruzione pubblica ha proceduto colla sua abituale mollezza.

Il Governo italiano, quando la Venezia divenne nostra, pubblicò una legge per la quale nella Università

di Padova furono diminuite di molto le tasse da quelle che erano sotto il Governo austriaco; si aggiungeva che le tasse nostre non erano tutte di esame, come quelle anteriori. Doveva quindi nascere il dubbio se le tasse dovessero essere tutte applicate a compensare il lavoro degli esami o solo quelle che erano pagate per questi. Anche risoluto questo dubbio nel senso che si dovessero applicare tutte a ciò, era chiaro che, poichè le tasse erano diminuite, le propine dovevano diminuire altresì. È evidente diffatti che, poichè la propina è il compenso pagato dallo studente al professore per l'ufficio che gli rende di esaminarlo e provvederlo di un attestato utile, se il Governo scema la tassa che lo studente paga, è necessario che scemi anche il compenso che esce dalle misere tasche dello studente per entrare in quelle non meno asciutte dell'esaminatore. Invece, il Governo italiano si è dimenticato di questa seconda parte, ed ha lasciato facoltà ai professori di Padova di continuare a riscuotere le propine nella misura in cui erano stabilite dalla legge anteriore e dai precedenti Governi.

Quale è stato l'effetto di questa debolezza? L'effetto è stato questo, che i professori i quali ricevevano in propine una somma maggiore di quella che era pagata dallo studente, hanno finito col consumare in buona parte un fondo universitario formato coi risparmi fatti anteriormente sotto il Governo austriaco. E più ne avrebbero consumato, se per i primi anni la cosa non avesse potuto procedere facilmente; poichè, coi pagamenti fatti dagli studenti entrati nell'Università dopo la venuta del Governo italiano, concorrevano quelli degli studenti che avevano studiato sotto l'austriaco, e che chiedevano di ottenere la laurea, dive-

nuta per le nostre leggi più necessaria che non era prima, a più persone e professioni. Ma, finita questa transizione, si è oramai arrivati all'osso. Dei due confluenti cessato uno, l'acqua del solo che rimane, non è più sufficiente ad irrigare i prati con quella stessa abbondanza di prima.

Ed ora torniamo di dove ha preso principio questa piccola digressione. L'ho fatta per calcolare quanto riscuotono in tasse i professori padovani e quanto dovrebbero riscuotere. In uno specchietto che si riferisce all'anno 1869, le propine riscosse sotto vario titolo dai professori ammontarono a lire 155,000. Ed io calcolo che, ove queste propine fossero state ridotte o fossero ridotte anche ora nella misura in cui sono ridotte le tasse, ed ove d'altra parte si deducesse ciò che spende lo Stato, secondo il sistema di esame che vige nelle altre Università e che risparmia Padova, si ridurrebbe a lire 100,000 al più la somma netta che, togliendo le propine ai professori, entrerebbe nelle casse dello Stato annualmente. Ora aggiungiamo queste lire 100,000 alle lire 190,000 che sono stanziate in bilancio per l'Università di Padova, e voi avrete il totale della sua spesa per il personale insegnante. Non è di 42,000 lire minore di quella che fate in Torino, di 79,000 lire di quella che fate in Napoli?

E voi volete così, su due piedi, senza nessuna matura considerazione, distruggere un organismo meno costoso, che funziona bene, che costa poco e distribuisce bene le sue spese, per surrogargliene un altro in cui il numero dei professori è certamente eccessivo, in cui la retribuzione di ciascheduno di questi professori è assai misera? Quanto a me preferisco che alcuni professori sieno retribuiti in misura di quel che sanno,

che fanno e che valgono; anzichè tutti i professori sieno retribuiti male, quand'anche parecchi di questi si dovessero così trovare retribuiti meglio di quello che lo erano prima. Se volete essere generosi, siatelo pure, ma non a danno dell'istruzione pubblica, nè della cultura, nè dell'organizzazione vera ed efficace dell'istruzione, nè dei diritti acquisiti dei professori, nè del giusto criterio che deve dirigere lo Stato nelle attribuzioni delle tasse scolastiche. Certo l'organismo dell'Università di Padova doveva ricevere, nella mente di chi l'ha rifatto da ultimo, degli sviluppi che non ha poi avuti, dei miglioramenti che aspetta tuttora. Se a questi volete por mano, farete bene; ma non fate certo bene a spezzarlo, e a mettere in sua vece un altro del quale non siete contenti nè punto nè poco.

Ecco uno dei molti effetti che ancora produrrete, se vi apprendeste a così curioso partito. Il regolamento universitario che diventerebbe comune alle Università, anche dove sinora non le è stato applicato (poichè la Commissione dichiara che, uguagliando lo stipendio dei professori di Padova, bisogna uguagliare del pari i loro doveri ed obblighi scolastici), il nostro regolamento, adunque, non chiede ai professori più di tre lezioni e tre ore per settimana. Ora, con così ristretto numero di lezioni e di ore non è possibile l'ordinare i corsi.

Nel Consiglio superiore si è più volte provato di ordinare i corsi della facoltà di diritto in quattro o cinque anni, e non vi si è mai riuscito senza grandissimi inconvenienti. Lo scarso numero delle ore d'insegnamento impedisce che i corsi i quali debbono logicamente antecedere, possano essere compiuti prima che comincino i corsi che devono seguire. Sicchè quelli

che dovrebbero venir dopo si accavallano con quelli che precedono; nè v'ha modo che le materie tengano dietro l'una all'altra coerentemente. Invece i professori dell'Università di Padova sono obbligati ad un numero di ore assai maggiore e sufficiente, quindi, a sviluppare le materie d'insegnamento, per lo più, nello spazio di un anno. Certo, anche qui, la mollezza dell'amministrazione ha fatto che i professori Padovani insegnino oggi meno di quello che per il loro statuto dovrebbero. L'indulgenza del nostro regolamento ha influito sopra di essi. Ma di questa diminuzione si deve la colpa, non alla legge, che non la consente, ma a noi che prima abbiamo permesso che una legge buona non fosse rispettata, e poi ne stiamo manipolando ora una cattiva.

Ma veniamo all'argomento principale, a quello di cui vi parlava poco fa. Nell'Università di Padova nessuno dei professori può accettare un uffizio privato. V'ho detto quanto questa proibizione sia utile e ragionevole. Io non potrei essere direttore di un giornale, se fossi professore dell'Università di Padova e il ministro facesse il dover suo; così qualche altro dei miei colleghi non potrebbe essere avvocato o medico curante. Ora, credete che l'insegnamento se ne vantaggierebbe poco? Io ve lo guarentisco; niente gli gioverebbe di più. (*Movimento*)

Facciamoci dunque a dirci la verità schiettamente e chiaramente, perchè si tratta dell'interesse del paese; non si tratta di nessuno di noi.

Il professore, così difeso da ogni distrazione estranea all'ufficio suo, vi può fare altri corsi oltre quello a cui è ufficialmente chiamato. Se questo gli chiede meno delle 8 o 10 ore di lezione, ha anzi obbligo di fare altri corsi a sua scelta.

Così quest'ordinamento diventa d'una grande elasticità; e gl'insegnamenti vi si moltiplicano, secondo il genio del professore, il bisogno della scienza, la curiosità momentanea, son per dire, del pubblico studioso. Al che concorre, d'altra parte, il buono e largo ordinamento dell'insegnamento libero, l'ammissione del *docente privato* nelle aule stesse dell'insegnamento officiale.

Per concludere rispetto all'Università di Padova, non si tratta, secondo me, se curate l'interesse dell'insegnamento, di mutarne per ora in nulla l'ordinamento attuale, poichè non è venuta l'ora di dargli l'ultima forma che aspetta, e che ha avuto negli Stati della Germania. Se, d'altra parte vi par necessario di curare l'interesse di alcuni professori, i quali, per la natura delle loro dottrine sono retribuiti più scarsamente di quello che lo siano i loro colleghi delle altre Università italiane, non sono io certo quello che m'opporrei. Facciamolo pure: è cosa di piccolo momento e spesa. I professori dell'Università di Padova che non giungono a ricavare 5000 lire, contato stipendio ordinario, straordinario, proventi e tasse, non sono più di 6, e la somma che è necessaria perchè questi professori raggiungano coteste famose 5000 lire non oltrepassa le 3944 lire.

Ecco dunque il solo bene che voi raggiungete, pare, con questa legge: migliorare le condizioni di sei o sette professori di tanto di quanto si potrebbe distribuendo fra loro 3944 lire di più; e peggiorate per questo le condizioni di tutti gli altri.

Ebbene, avete un modo semplicissimo e spiccio di fare il bene senza il male. Invitate il ministro a stanziare nel bilancio definitivo queste 3944 lire, e sarà

fatto, poichè quanto agli stipendi straordinari, se non sono tutti pagati sul bilancio, ma in qualche parte sulle tasse, possono continuare ad essere pagati così. Intanto studiate l'ordinamento dell'Università di Padova; scegliete quello che dall'Università di Padova potete estendere alle altre, e quello che dell'ordinamento delle altre potete estendere all'Università di Padova: risolvete nell'animo vostro, nella vostra mente le molte questioni che coteste diverse estensioni fanno sorgere; pensate qualcosa di ben concreto, di certamente benefico, di preciso e di chiaro, che migliori davvero nella vostra coscienza e nell'apprezzamento del paese l'ordinamento universitario, nello stesso tempo che lo soggetta a norme comuni, e non invece lo confonda e lo peggiori.

Passiamo all'Università di Roma. La condizione dell'Università di Roma è diversa. Io ho qui molte censure a fare, e le farò con molta schiettezza, quantunque creda che non sieno partecipate da parecchi dei miei colleghi; ma davvero desidererei che fossero partecipate da tutti.

Io non approvo, per parte mia, il modo con cui si è proceduto verso i professori dell'Università romana. Noi siamo venuti qui a Roma ed abbiamo, a questi professori dell'Università romana, data licenza; che dico anzi, chiesto di continuare i loro insegnamenti nell'Università. Ciò hanno fatto durante un anno. Noi non abbiamo avuto nulla a ridire intorno al modo con cui questi insegnamenti sono stati fatti; ed ecco che l'anno dopo, con un impeto nuovo e davvero crudele, obbedendo a un principio che non avevamo creduto sinora necessario di applicare all'Università di Padova, ed abbiamo aspettato quattro o più anni ad applicare

a quella di Bologna, noi abbiamo chiesto a questi professori di giurare fedeltà al Governo italiano. Nelle leggi nostre non è imposto quest'obbligo del giuramento ai professori.

L'utilità del giuramento è discussa assai in molti paesi; e certo se esso ha, mi pare, tutte le ragioni per sè quando si tratta di militari; se ne ha parecchie quando si tratta d'impiegati dell'amministrazione attiva, i quali sono strumenti del Governo, non ne ha davvero nessuna quando si tratta di persone le quali non sono in nessuna relazione immediata col Governo e che debbono adoperare il loro ingegno e la loro opera per l'educazione della gioventù, insegnandole ciascheduno, nella libertà del suo pensiero, quella parte di scienza all'insegnamento della quale è stato prescelto e in cui ha fatti i suoi studi. Se insegna male, ebbene questo è un buon argomento per mandarlo via. Ma non avete nessuna ragione, è crudele, d'andargli a chiedere quale sia la sua presente impressione politica il giorno che a voi piace che egli l'esprima. Ad una coscienza delicata, ombrosa, può ripugnare troppo il dirvela, forzata, e sotto la minaccia d'un danno. Ebbene noi abbiamo fatto peggio che chiedere il giuramento. Dopo averlo chiesto, a un tratto il ministro si è fermato; ha sentito egli stesso che non poteva chiederlo a tutti; che c'era qualcuno il cui nome, se si fosse, come si sarebbe di certo, ricusato a giurare, poichè s'era già ricusato di farlo a Bologna, era troppo conosciuto in Europa, perchè l'eco del suo rifiuto non fosse riuscito disaggradevole. Meglio il lasciarlo come si sia tra i professori.

Ecco, dunque, quello che noi abbiamo ora. De' professori a' quali è stato chiesto di giurare, che hanno

giurato, e che sono rimasti; de' professori che non hanno giurato e che sono usciti fuori dell'Università senza sapere ancora a quest'ora, credo io, quale sia diventato il loro destino. Abbiamo dei professori che sono rimasti per aria, *intra color che son sospesi*, ai quali il Governo italiano è parso avesse rossore di chiedere il giuramento. Ma o il chiederlo era bene, e si deve chiedere a tutti; o era male, e non si doveva chiedere a nessuno. Io mi ricordo che da quella parte della Camera (*Accennando alla sinistra*) è stato protestato quando fu chiesto il giuramento ai professori di Bologna; fu invocata contro questa dimanda del Governo la libertà, la dignità della scienza. Io ho sufficiente stima per quella parte della Camera, per essere persuaso che persiste ora in quella stessa opinione; quantunque non vi sia forse nell'Università di Roma un caso simile a quello che moveva le loro simpatie nel 1865. Non possono per questo solo accidente aver mutata la dottrina che allora professavano. *(Ilarità)*

ASPRONI. Ma allora perchè non era dell'avviso nostro?

PRESIDENTE. Non interrompano.

ASPRONI. Allora non conveniva con noi.

BONGHI. Sentano: sanno che i susurri non mi fermano; anzi mi spronano a dire anche più aperto il mio pensiero. Ebbene, io vi affermo che nella mia coscienza non posso condannare chi si fermò dinanzi ad una dimanda di questa fatta, e non si seppe indurre a cedervi. Insomma, questi professori sapevano d'avere pure giurata fede negli anni scorsi a un principe che non avevamo già cacciato come gli altri, ma mantenuto nella capitale stessa del regno con titoli ed onori di sovrano. Se alla loro coscienza parve che, giurando

al nuovo Governo, avrebbero fatto oltraggio a questo principe, vecchio, venerando, presente e spogliato oramai d'ogni potere di punirli; se perciò se ne astennero, chi può condannarli o, peggio, punirli? Io non giudico e meno censuro coloro i quali hanno creduto di poter giurare: hanno fatto di certo bene; un sentimento patrio ha vinto in essi ogni altro. Ma non c'è tirannia più grande di quella di giudicare tutte le coscienze a un modo, e pretendere di ritrovare in tutte la propria. (Bravo! Benissimo! *a destra e al centro*)

ASPRONI. Ma allora perchè non approvaste la nostra idea contro il giuramento?

PRESIDENTE. Prego di non interrompere; invito l'oratore a continuare il suo discorso. (*Altra interruzione del deputato Asproni non intesa*)

Onorevole Asproni, faccia il piacere di non interrompere.

ASPRONI. Io desidero che concilii la sua condotta passata con la dottrina che spiega oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Asproni, per la seconda volta la prego di non interrompere.

BONGHI. Non avendo sentito la domanda, non posso rispondere.

ASPRONI. La domanda è: perchè dissentiva allora? Perchè non parlò?

BONGHI. Onorevole Asproni, infine ho inteso. Chi le dice che io abbia dissentito? Io so di certo che ho disapprovato in cuor mio il provvedimento del Natoli, e devo anche averne scritto, ma dove e quando non lo saprei dire così a un tratto, poichè ho pur troppo scritto tante cose e in tanti e così diversi tempi, che non posso ricordarmene per lo appunto.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, la prego a continuare il suo discorso e non badare alle interruzioni.

MASSARI. Ha ragione da vendere.

BONGHI. Questa domanda di giuramento ha posto, d'altra parte, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica in una posizione assai cattiva, poichè l'ha privato di molti professori a un tratto. Io debbo dirlo apertamente; io sono di parere che una Università debba esserci in Roma e debba essere la più potente, la più grande, la più efficace, la più operosa d'Italia.

Io credo che noi qui dobbiamo attendere alla educazione intellettuale del paese con più vigoria, con più tenacità che in qualunque altra città del regno: ma a me rincresce quando vedo che una questione che può muovere le simpatie intellettuali di questo Parlamento e del paese, è risoluta alla sordina dal potere esecutivo, e non è portata davanti a questa Camera.

Il paese si domanda perchè talora noi siamo inerti, distratti, e preferiamo tornare ciascuno alle case nostre appena è possibile, od anche prima che sia possibile.

Ebbene, non è chiara la ragione?

Se voi non gettate nella Camera le questioni che muovono più profondamente il pensiero e l'animo dei deputati, che vuol dire il pensiero e l'animo del paese, voi non potete avere questa Camera viva e presente. (*Segni di approvazione*)

È impossibile che cinquecento deputati, dei quali ciascuno, si può dire, ha occupazioni a sua casa private e pubbliche, ciascuno è sottratto più o meno necessariamente ai doveri che questo ufficio gl'impone, dalle cure de' suoi interessi, dalle affezioni della propria famiglia, siano qui presenti in Roma sette mesi dell'anno a ruminare cotesta stoppa di leggi (*Si ride*) che ci si presentano, senz'avere neanche il conforto di potersi dire che egli è chiamato ad eccitare, ad infon-

dere uno spirito nuovo di progresso e di vita nel paese, a dare base più salda ed avviamento più largo al nostro ordinamento politico e sociale! (Bravo! Bene! *a destra*)

Io avrei voluto, adunque, che la questione dell'Università romana fosse portata dinanzi alla Camera; io avrei voluto che il Governo avesse operato rispetto alla Università di Roma con quel sentimento calmo e ponderato che bisognava.

Niente lo sforzava ad avere così gran fretta e premura e con tanta precipitazione, e come se fosse incalzato, e appena gli avanzasse tempo a riflettere. Forse siamo noi attendati in Roma? Non vi abbiamo sede stabile e durevole? È necessario di procedere oggi, come se non avessimo tempo di fare domani?

La fretta, dice Dante, *l'onestà ad ogni atto dismaga.* Se fa questo nelle persone singole, lo fa assai più negli Stati.

Il ministro, col provvedimento del giuramento, con una idea confusa e prepotente che lo trascinava a fare qualche cosa di grande come i Francesi i quali volevano *faire grand*, e perciò si gittarono nella guerra colla Prussia (*Risa*), il ministro si è affrettato, affannato a mettere su una Università qual sia, pure che fosse; e avendo quest'ansia, egli principiò dal cacciare via in fretta e furia, coll'espediente del giuramento, parecchi professori che pure insegnavano, modestamente forse, ma ad ogni modo insegnavano, ed a mettersi nella necessità di supplirli come si sia. Ed ha fatto peggio di così; poichè che cosa egli avrebbe dovuto fare per creare questa Università grande? Rimanere per prima cosa libero dirimpetto ai professori dell'Università romana che

per la bolla di Leone XII, erano guarentiti dal licenziamento non giustificato, ma non da un trasferimento in altre Università del regno. Un'Università grande si crea forse pareggiando gli stipendi ed applicando il primo e secondo titolo, amendue diruti, della legge 15 novembre 1859? Siete voi sicuri che in questa Università di Roma, così come era costituita sotto Pio IX, aveva già tutti quanti i migliori professori, che in quest'Università avrebbero dovuto poi starci? Siete voi sicuri che quelli che hanno giurato; siano i migliori, e che quelli che non hanno giurato, siano i peggiori? Ne siete sicuri così poco, che davanti ad un nome che non voleva giurare, vi siete fermati.

Voi dovevate rimanere liberi dirimpetto ai professori, perchè nessuna legge vi forzava a tenerli tutti nell'Università di Roma: dovevate procurare anzi di rimanere più liberi qui che non siete altrove, perchè voi avevate bisogno di creare un istituto pieno d'armonia nel suo indirizzo, concorde e temperato nella sua condotta, potente, insomma, e fecondo in questo nuovo e più vivido focolare di vita intellettuale che volevate accendere qui; e dovevate salvarvi dal pericolo in cui siete caduti, e dal quale sarà difficile oramai scampare, dal pericolo di avere invece un istituto, in cui continuino a combattere, a contendere due indirizzi affatto diversi: quello della scienza vecchia e delle vecchie discipline dell'insegnamento, coll'indirizzo della scienza nuova, e delle discipline nuove. Invece, il ministro, prendendo un implicito obbligo di tenere qui i professori che avrebbero giurato, e di cacciare quelli che si sarebbero ricusati al giuramento, si è trovato a un tratto in un deserto, e senza sapere a chi commettere gl'insegnamenti. Ed allora ha dovuto cercarne in tutte quante le

Università del regno. V'era, per esempio, in Firenze una facoltà di filosofia e lettere, la quale instruisce ad ogni modo un 25 o 30 studenti: ebbene ne ha portato via due o tre professori, sicchè quella facoltà di lettere non può più compiere quest'anno il debito suo. E levati i professori di dove erano, ha dovuto supplirli con altri; ed è stato pure costretto a sceglierli come si sia e senza rispetto della legge. Così parecchi egregi giovani certo sono stati trasportati a un tratto dall'insegnamento secondario nell'universitario, degni forse della promozione — il che non lo so, ma credo — ma non secondo condizioni e i modi che la legge richiede. In somma, è una danza di professori che dura da più mesi.

Queste sono le difficoltà nelle quali il Ministero si è gettato. Visto con qual criterio è dovuto procedere rispetto alle persone, vediamo quale lo ha diretto rispetto alle cose.

Il criterio che in questa seconda parte il ministro di istruzione pubblica ha mostrato di seguire è corrispondente alla larghezza della sua cultura, ma poco esatto e preciso.

Il ministro, adunque, della istruzione pubblica, ha creduto che un'istituzione potente si faccia moltiplicando i titoli di insegnamento; e moltiplicando dietro i titoli i professori; se non avesse creduto così, non avrebbe fatta una tabella di 90 o più insegnamenti nell'Università romana, a cui corrisponderanno altrettanti professori via via; che non sono ancora nominati tutti, ma non si vede perchè non lo sarebbero in breve. Diffatti una sosta sarebbe stata possibile già da qualche settimana, poichè parmi che al di là dei primissimi mesi, professori nuovi è inutile nominarne. Invece al ministro non è parso così: spronato da un'idea ge-

nerosa ma poco considerata, a parer mio, continua ancora oggi a nominare professori a questa Università romana, quantunque manchi loro oramai il tempo di fare i corsi, per voglia che ne avessero. Insomma, è uno stillicidio di professori quasi quotidiano. (*Ilarità*)

Le prolusioni si succedono di giorno in giorno, e credo che l'ultima prolusione sarà letta il 30 giugno, che è il giorno in cui si chiuderanno i corsi scolastici.

È invece diverso il principio che si deve seguire. Non si può, credo, dubitare da alcuno che io non abbia gran premura per l'insegnamento. Ho fatto degli studi l'oggetto della mia vita fino da giovane; ebbene, io vi assicuro che cotesto moltiplicare i titoli dell'insegnamento ufficiale, cotesta calca di professori è il contrario di quello che bisogna fare.

Voi tappate tutti quanti i buchi per l'insegnamento libero, tappate tutti quanti i buchi per lo sviluppo spontaneo della scienza; stantechè create cattedre ufficiali persino di scienze a cercare. (*Ilarità*) Noi abbiamo, per esempio, più cattedre di filosofia della storia in Italia di quello che ve ne sia in Germania, dove anzi non c'è n'è alcuna che io ricordi.

Appena vediamo spuntare sull'orizzonte una ricerca nuova, un ramicello di scienza, che si spicca dal ramo, subito stabiliamo in eterno una cattedra. (*Si ride*) Non è così che si deve fare. Bisogna lasciar la ricerca della scienza allo sforzo spontaneo del cittadino, professore o no, e darne all'uno e all'altro i mezzi nelle scuole; cotesta mendicità insegnante a 5 o 3 mila lire per ciascun mendico, non serve più meglio della mendicità amministrativa, che abbiamo creato insieme.

Bisogna chiamare a professori di Università quelli che hanno già dato prova di sapere, che possanó bensì e

vogliano progredire tuttora, ma che non si debba servire della cattedra, come di luogo di riposo, o di camera da studio. Ora seguiamo affatto il criterio opposto; appena si scorge un posto a creare o se ne vede uno rimasto vuoto, subito ci si affretta a riempirlo in qualunque maniera, pur che sia.

Il progresso intellettuale e scientifico di un paese non è in ragion diretta del numero dei suoi professori officiali: sarei per dire che è in ragione opposta. Se noi lasciamo pochi insegnamenti officiali — non dico già pochissimi, ma quanti bastano all'insegnamento delle professioni di maestro, di avvocato, di medico, d'ingegnere, fatto con sentimento di scienza; — se, fuori di questa cerchia di dottrine necessarie ed intese alle professioni, noi diamo nel rimanente possibilità e facilità agli ingegni segnalati d'insegnare, di progredire, di studiare anche aiutati; se noi lasciamo che il moto progressivo dell'insegnamento sia fatto dalla spontaneità libera della scienza, dalla spontaneità libera degli eruditi e dei colti, o scelti a professori officiali, o abilitati a professare per propria elezione, allora sì noi avremo ordinamenti universitari efficaci e potenti, capaci di progresso continuo.

Quando invece si distendono tabelle d'insegnamenti smisurate, le quali del resto sono assai facili a formulare, si generano, oltre quello che ho detto, parecchi altri effetti nocivi.

Già, in primo luogo, non rispondono queste tabelle a nessun concetto logico, e a nessuna utilità pratica. Poichè quando s'oltrepassa un certo limite nella divisione della scienza, nella specificazione delle discipline, non si trova più dove fermarsi; v'è modo d'andare all'infinito, giacchè ogni parte di scienza può diventare titolo d'insegnamento a parte. L'insegnamento ufficiale, d'altra

parte, è in genere diretto a tutti quelli i quali vogliono entrare in alcune professioni. Ma un sistema come il nostro, nel quale l'ordine, la misura, la durata degl'insegnamenti è prescritto e regolamentarmente fissato, se moltiplicate, se suddividete troppo le discipline d'insegnamento, se non le concepite in una certa sintesi, succede che non sapete che modo tenere collo studente, e ne sperdete l'attenzione fra troppe materie obbligatorie insieme e speciali. Oltrechè, se giova allo scopritore, non giova al professore l'essere, dall'oggetto troppo minuto del suo insegnamento, rinchiuso in un troppo angusto campo. È necessario ch'esso s'abitui ad allargarsi dentro certi confini non troppo larghi, tanto che si sperda, ma neanche tanto stretti, che vi si affoghi. Si aggiunge che più s'hanno professori ufficiali, oltre quel certo numero ch'è necessario, tanti meno *docenti privati* si trovano, i quali pur sono il miglior semenzaio dei professori. Donde nasce che il numero d'insegnamenti, che vi riesce d'ottenere in una Università, non è in proporzione degl'insegnanti ufficiali che vi si contano.

Questi possono essere troppi e gli insegnamenti pochi. Ecco, per esempio: avete statuito 90 o più insegnamenti nell'Università di Roma; non so bene quanti perchè, mentre contavo, ho scoperto altri insegnamenti e professori. Alla stregua dell'Università di Napoli si può contare che di cotesti professori 65 a 75 saranno ordinari. Ebbene l'Università di Berlino, che aveva nel 1862 50 professori ordinari e, se ricordo bene, 42 straordinari, 61 privati docenti, aveva oltre a 337 insegnamenti. L'università di Vienna, che ha meno professori ordinari, 49 e 25 straordinari, conta 50 docenti privati e un numero d'insegnamenti superiore a quello dei suoi professori ordinari, straordinari e privati insieme, poichè ciascuno ne fa parecchi.

Adunque, per concludere, il concetto organico con cui il ministro ha proceduto non è stato esatto e felice, nel parer mio, come non è stato giusto, nè equo, nè prudente il suo procedere rispetto alle persone.

Ed ora cosa è quello che possiamo e dobbiamo fare rispetto all'Università di Roma? Se noi pubblichiamo la legge presente è chiaro che non saremo capaci di renderci conto dell'effetto che essa sia in grado di produrre. Non bisogna credere che essa davvero migliori la condizione di tutti i professori; è un'illusione il crederlo. Ed è chiaro il perchè. È vero che i professori dell'Università di Roma hanno uno stipendio graduato, diversamente da quello che è graduato pei professori nelle altre Università italiane, ma ad ogni modo minore; però anche le tasse universitarie sono state sinora riscosse dai collegi dei dottori, non dai professori. Dall'anno scorso in poi i collegi dei dottori sono stati privati dell'ufficio di far gli esami e di servire da Consiglio della sacra congregazione degli studi o, a dirla altrimenti, del Ministero dell'istruzione pubblica; sicchè avrebbero dovuto e dovrebbero coteste tasse essere pagate ora a beneficio dei professori, nella misura che è ufficio e fatica loro l'esaminare gli studenti.

Ora voi in questa legge stessa proponete che le tasse degli studenti dell'Università di Roma siano aumentate e portate alla misura delle tasse degli studenti delle altre Università del regno. Per quest'anno, ad ogni modo, non sarà possibile il farlo, chè sarebbe certamente strano che gli studenti, i quali hanno pagato la tassa già pontificia, in virtù di un decreto del Governo italiano, fossero chiamati negli ultimi mesi a ripagare di nuovo, poichè le tasse aumentano meglio, mi pare, che del doppio.

Però, o computate colla legge nuova o colla vecchia, le tasse dell'Università di Roma ammontano pure ad una somma notevole. Quando il loro prodotto sia distribuito fra i professori, non come sino al 1869 fra i dottori di collegio, parecchie facoltà, se non tutte, la giuridica, per esempio, e la medica se ne potranno trovare così bene come i professori dell'Università di Padova, o, se non ugualmente bene, certo poco peggio, e sempre meglio di quello che sono stati sino ad ora. Si ripete, per vero dire, la stessa difficoltà, già accennata a proposito di Padova, per i professori della facoltà di lettere e di scienze che fossero, non dei nuovi venuti, ma di quelli anteriori, i quali, per avere giurato, avessero mantenuto l'ufficio. Ora, per questi, — se ve ne sono, ma ne dubito, — quando si volessero sollevare, si potrebbe procedere come ho proposto per quelli di Padova.

Chi volesse sapere l'ammontare delle tasse percepite dai dottori di collegio, questo, nell'ultimo triennio, è ammontato in media a lire 54,269 ; oggi, quando si applicassero le tasse italiane ed il numero degli studenti restasse di 726, come è stato nell'anno scolastico 1870-1871 a detta dell'Annuario, darebbero lire 92,000. Queste appunto, o tutte o in buona parte, andrebbero nelle tasche dei professori, poichè sono state sviate da quelle dei dottori collegiali.

Quanto, dunque, ai professori, non siamo ben chiari di quello che facciamo ; vediamo la sorte dei dottori di collegio. Si propone di abolirli; bene sta. Ma davvero che anche questa abolizione, guardata alla luce del pareggiamento, riesce un fatto curioso! Come? Ci decidiamo a Roma, dunque, per la prima volta, che dottori di collegio non ce ne deve essere addirittura? Ma dappertutto altrove non abbiamo fatto così.

Dove si sono trovati li abbiamo lasciati, alterandone più o meno l'instituzione e conformandoli al rimanente dell'organizzazione universitaria; ma ad ogni modo non li abbiamo uccisi. Vi siete dunque risoluti che i dottori di collegio siano una istituzione non più da trasformare, ma da sopprimere affatto? Ebbene, allora non li sopprimiamo solo qui, ma a Torino, a Bologna, a Cagliari, dovunque sono! Ad ogni modo, se l'avete risoluto, non è stato per effetto d'una discussione qualsia che abbia preceduto cotesta risoluzione; pure meritava che si discutesse. Vi sono molte ragioni, vi guarentisco, pro e contro; si può trovare anche ragionevole di non distruggere addirittura, ma di alterare solo e rinvigorire in altra forma un'istituzione che è venuta di secolo in secolo, e che dovrebbe essere intesa a creare attorno alle Università un primo, un più intimo cerchio di vita intellettuale e scientifica.

Ad ogni modo aboliamoli pure; non sopravvive ai loro membri nessun diritto? Qui io ho avuto ragione di meravigliarmi molto così della proposta del Ministero come di quella della Commissione e per diverse ragioni.

Il Ministero proponeva che si dessero lire 1000 per quattro anni a ciascheduno.

Ecco una di quelle proposte che non nascono in diversa maniera dai funghi.

I collegi eran cinque, ed i membri di tre soli, del collegio legale, del medico-chirurgico e del fisico-matematico, ricevevano una retribuzione, assai diversa da collegio a collegio; i membri del collegio teologico e del filologico non ricevevano i primi nulla, i secondi poco meno che nulla. Dei dodici dottori del collegio legale sette soli partecipavano, e questi nell'ultimo triennio si sono divisi in media una somma di lire

18,779; quelli del collegio medico erano diciassette e non so in quale proporzione hanno avuto a dividere una somma media di lire 11,167; quelli infine del fisico-matematico erano dodici e hanno distribuita una somma media per anno di lire 10,564. Chi prendeva dunque all'anno assai più di 1000 lire, chi meno, chi nulla. Come, adunque, promettete 1000 lire a ciascuno per quattro anni, se il profitto che sottraete loro è tantò diverso? Se ad alcuni non levate nulla e ad altri molto? Come potete proporre un patto unico di compenso per così diversi danni? E mi maraviglio ancora più, mi scusino gli onorevoli miei amici della Commissione, della loro proposta, e delle ragioni con cui la provano.

Essi dicono che se i dottori di collegio hanno diritti, si rivolgeranno ai tribunali. Pure gli uomini eccellenti che siedono su quel banco (*Accennando al banco della Commissione)* non riconoscono certo, negli altri e in sè, soli i diritti dei quali si può ottenere il rispetto mediante i tribunali.

Essi certo non riterrebbero perfettamente onorevoli coloro i quali ricusassero di osservare altri diritti che questi; e che, questi stessi, non s'inducessero a rispettarli, se non forzati dal potere pubblico e dalla legge civile e dalla condanna dei magistrati. Siamo noi quelli i quali dobbiamo sapere se i dottori di collegio hanno diritto a qualche indennità o no; e non possiamo rinviarli ai tribunali, se non quando siamo persuasi che nón ve ne hanno nessuno; che nessuna giustizia, nessuna equità consiglia a dar loro nulla.

Se vi sono diritti che come Governo, come partito moderato noi dobbiamo rispettare, i diritti quesiti sono quelli. Vi sono pure diritti a cui non corrisponde un obbligo perfetto. Per questi, se si rivendicassero

avanti ai tribunali, i tribunali potrebbero essere forzati a negarli affatto a chi gl'invoca. Ma tale risposta, che sarebbe giusta, se non equa, innanzi alla legge, se sarebbe la sola che i tribunali potessero dare, pure parrebbe iniqua nella bocca nostra, potrebbe essere la sola che non dovremmo dar noi. (*Benissimo!*)

La questione dei diritti spettanti ai dottori di collegio, dobbiamo discuterla, risolverla qui. Fra noi e gli interessati potremmo frapporre i tribunali quando credessimo che in essi non sia diritto di sorta, ma non dobbiamo rimandarveli se abbiamo dubbio o certezza del contrario. Noi ci pretendiamo moderati da questa parte, e diciamo radicali a quelli che ci stanno di fronte. Ebbene, il più gran segno che quel nome ci spetti, è questo: rispetto diligente e scrupoloso dei diritti quesiti. E questo stesso è il principal mezzo di un movimento continuo e progressivo dello Stato, senza sbalzi e sussulti: l'osservanza perfetta di quello che ha già forma di un privato diritto, acquisito prima che la legge nuova s'introduca e si pubblichi.

Dunque, rispetto ai dottori di collegio, noi con questa legge non sappiamo quello che facciamo.

I provvedimenti quindi che ci sono proposti non sono adatti a conseguire il fine che io ho comune con voi, quello di creare una grande Università in Roma. Non è la via che si è scelta la buona, nè è buona la legge che ci si propone per insistervi; è appunto la opposta via ed una legge formulata con un opposto concetto.

Voi dovevate invece rimanere liberi di disporre delle persone dei professori romani, salvata sempre come lo è dalla bolla di Leone XII, e come è salvata dalla legge del 1859, la inamovibilità dall'ufficio.

Io non affermo che non possano rimanere tutti in Roma, ma questo deve essere l'effetto di un giudizio ponderato; non già l'effetto di un caso e della loro disposizione di spirito e peculiarità di coscienza rispetto al giurare o no fedeltà al Principe nuovo, come hanno fatto al vecchio.

Dobbiamo poi costituire questa Università romana.

La vera maniera di farlo a dovere sarebbe quella di fare una legge che abbracciasse e contenesse tutta quanta la riforma dell'organizzazione universitaria e accomunasse questa così all'Università di Roma come a tutte le altre del regno.

Manca il tempo di farlo, così almeno si dice. Noi, di certo, siamo in questa curiosa condizione, che non abbiamo mai nulla da fare, e non abbiamo mai tempo di fare nulla.

È un curioso fenomeno questa combinazione di due accidenti così incompatibili l'uno con l'altro: quello di non avere mai nulla da fare e non avere mai tempo di fare nulla. (*Ilarità*) Pure è così.

Ebbene, se è così, che la Commissione stessa e il Ministero studino poche e semplici proposte, con le quali sia possibile l'organizzazione di questa Università di Roma; quelle che ci si presentano non ci possono servire di base; esse lasciano il ministro libero di creare una Università di 90 o più professori, organizzata come si sia, ed io, a dire il vero, questa libertà non gliela vorrei lasciare.

Quanto a me, renderò invece facilissima la compilazione della legge che chiedo.

Io prometto di votare l'articolo 51 della legge 13 novembre 1859, come norma e tabella degl'insegnamenti da statuire nell'Università di Roma. Gli studi fatti dai membri del Consiglio superiore, dalla Com-

missione di questa Camera due anni fa, hanno concluso che quel numero di insegnamenti è piuttosto soverchio che scarso, e che, come insegnamenti normali e principali, andavano piuttosto ridotti che aumentati. Vuole ancora un altro articolo? Ebbene gliene trovo un altro assai utile e necessario; sarà l'articolo 70 di quella stessa legge 13 novembre 1859, col quale è limitato il numero dei professori ordinari ed è lasciata così una parte d'insegnamento agli straordinari, col qual mezzo si crea un cotal movimento ed aspirazione nel personale universitario.

E cotesti due articoli sono appunto tra quelli che, adottando l'articolo 12 di questo progetto, non sarebbero applicabili all'Università di Roma, poichè non sono estesi alle altre Università del regno; mentre sono appunto i due articoli dei quali avrebbe primario bisogno una legge di organizzazione per cotesta Università di Roma, che sta tanto a cuore al ministro e sta tanto a cuore a me. E poi pensi dove collocare questa Università di Roma, perchè dove sta non può stare.

È evidente che una Università alla quale bastavano 49 professori, che non aveva quasi studi applicati e pratici, si poteva contentare dell'edificio della Sapienza; una biblioteca universitaria che non comperava libri da un secolo, sicchè mancava persino di una Bibbia maneggievole e di testo accurato e criticamente saggiato, si poteva contenere nelle sale dell'Alessandrina; ma un'Università come quella che il ministro vuole, come quella che noi desideriamo, una biblioteca come quella di cui avremo bisogno, non vi possono stare nello stesso spazio, non vi possono stare a nessun patto. Anche oggi, se una gran parte di professori volesse fare

più lezioni di quelle che l'Annuario richiede (non voglio dare ad intendere che questa volontà l'abbia io) (*Si ride*), non lo potrebbero. Io che, come del resto quasi tutti, non fo che tre lezioni e tre ore per settimana, mi trovo parecchie volte costretto a perseguitare il mio antecessore Lignana perchè esca, ed essere poi perseguitato a mia volta per la stessa ragione dal mio successore Ferri. Non vi è dunque posto sufficiente nell'edificio della Sapienza.

Io non dico di abbracciare in un disegno di legge tutto il problema universitario, e consento coll'onorevole Maiorana che ciò non si debba nè si possa fare; ma almeno il problema d'una sola Università si può abbracciare, mi pare. Se il problema di tutte le Università d'Italia vi par troppo grande, quello dell'Università romana, ad abbracciarlo solo, vi par troppo smisurato anch'esso? Voglio sperare di no; ebbene, abbracciatelo cotesto problema dell'Università romana nella sua complessa unità; abbracciatelo solo, e prima di averlo risoluto in tutte le parti col vostro spirito, non vi lasciate tentare da proposte, eccellenti sì in se medesime, ma che, non coordinate con tutto il rimanente, v'incaglierebbero la soluzione finale e perfetta del problema, anzichè promuoverla. Certo il professore di chimica chiamato qui, che è uno dei più illustri professori d'Italia, ha avuto tutte le ragioni del mondo a volere che un istituto chimico qui si fondasse; ed io non fo colpa al ministro di avere secondato una così giusta ed utile richiesta; gli muoverei piuttosto censura della lentezza che mette a prendere una risoluzione, anzichè della sollecitudine con cui ha aderito al desiderio che gli è stato espresso. Ma è necessario che il posto per questo istituto non sia fissato se non quando sia fissato in-

sieme il posto dell'Università romana, dappoichè sarà impossibile che di questo istituto si servano a dovére e facilmente gli studenti, se lo collocate troppo discosto dal luogo in cui avranno le altre scuole.

Il problema dell'Università romana non è adunque nè difficile nè impossibile a risolvere ; non richiede che un po' di precisione di pensiero ed un po' di risoluzione di volontà. Ecco tutto quello che vi si chiede : precisione di pensiero e risoluzione di volontà. E con questo il problema così grosso in apparenza dell'Università romana sarà risoluto con calma, sarà risoluto con ordine, con dignità, con efficacia ; sarà risoluto con quell'effetto di progresso nella coltura pubblica d'Italia, con quell'effetto di progresso nella coltura laica del paese, che tutti quanti vogliamo, e desideriamo che si consegua il più sollecitamente possibile. (Benissimo ! Bravo ! *a destra*)

Se permette, mi riposerò un momento.

PRESIDENTE. Si riposi.

(*La seduta è sospesa per pochi minuti.*)

BONGHI. Forse mi si potrebbe dire: d'una cosa, ad ogni modo, non avete discorso, della gratuità degli esami che con questa legge introdurremo nelle Università di Roma e di Padova come è nelle rimanenti. Lo Stato farà riscuotere esso le tasse, ed i professori vi avranno obbligo di fare gli esami *gratis*.

Io vi ho detto già i cattivi effetti che ne verrebbero, poichè sarebbe tolto un mezzo imperfetto sì, ma pure un mezzo di dare qualche maggiore compenso ai professori di talune facoltà, nelle quali la qualità delle discipline che insegnano, può essere occasione di maggiori distrazioni. Ora qui bisogna osservare che questa gratuità degli esami, che non è giusta, poichè chiede

ai professori un lavoro grave non uguale per ciascuno, e pretende che non deve essere retribuito, questa gratuità in fin dei conti non si consegue che assai impertamente e con danno.

Se la legge vuole che i professori debbano fare gratuiti gli esami, dall'altra parte il bilancio dice che noi spendiamo per cotesti esami un 80,000 lire all'anno. Se questa spesa fosse tutta fatta per le persone estranee all'insegnamento che sono chiamate a far parte delle Commissioni esaminatrici, non vi sarebbe nulla a dire; ma il ministro dell'istruzione pubblica ci fece sapere, nel venire al Governo, che questa somma era così grossa perchè molti professori cansavano ostinatamente e con ogni pretesto di assistere agli esami; ed è naturale, poichè l'esame è una cosa assai noiosa ed uggiosa che, per esempio, occupa i professori della facoltà giuridica nell'Università di Padova circa 4 ore ogni giorno dell'anno scolastico; ed è contro l'umana natura che una siffatta fatica sia fatta gratuitamente da quelli a cui tocca, che sono principalmente quei professori di diritto e di medicina per i quali il tempo è più prezioso.

È già accaduto più volte nel Consiglio superiore della pubblica istruzione che si sono dovuti ammonire e censurare professori eccellenti, i quali non avevano a nessun patto acconsentito ad assistere agli esami. E sono curiosi gli espedienti che in parecchie Università sono stati presi per accordare il comodo de' professori con una qualche carità per il bilancio.

L'Università di Bologna si è patteggiata cogli esaminatori: dà loro *due* lire per esame invece di quattro.

Nella Università di Napoli, il Ministero, non trovando altro modo, è ricorso al partito di non pagare l'esami-

natore quattro lire per esame, come vuole il regolamento del 1868, ma di dargli sedici lire per seduta d'esame, purchè in ciascuna seduta se ne facciano più di quattro. Si fanno così più presto e si spende meno.

Chi può quindi negare che il ministro dell'istruzione pubblica avesse ragione nel 1870 di proporre tra i provvedimenti finanziari, se ne vive ancora la memoria in questa Camera, un articolo per il quale proponeva che gli esami fossero pagati agli esaminatori, professori o no con una sopratassa speciale? Come però può avere ragione di proporre oggi il contrario, e d'estendere alle Università di Roma e di Padova una gratuità non richiesta, e che produce effetti così perniciosi e persino ridicoli? Poichè è provato oramai che lo sforzo di raggiungere questa gratuità, non riesce se non a diminuire il valore e la serietà dell'esame stesso.

Il sistema di esami della Università di Padova è diverso da quello di tutte le Università del regno. Esso consiste in quattro esami rigorosi, uno per anno, e in un esame di laurea, assai difficile, che non è obbligatorio per tutti; dove il sistema nostro, secondo è stabilito dal regolamento del 1868, che si è accostato più di quello del 1862 alla legge del 1859, si fonda sopra un numero di esami speciali, maggiore o minore secondo le facoltà, e negli esami generali di laurea.

Ora, avete voi discusso e risoluto quale sia il sistema migliore di esami, prima di estenderne uno a tutte le Università?

Siete voi persuasi che i 12 o più esami speciali e tre generali della legge 1859 valgano meglio ó peggio dei quattro esami rigorosi e dell'esame di laurea della Università di Padova?

Vi è indifferente il sapere se un sistema o l'altro è

buono, quale dei due sia il migliore, prima di applicarlo alle altre Università tutte?

Ora, davvero, e l'uno e l'altro sono soggetti a pari obbiezioni, nè possono essere approvati in ogni loro parte. Nell'un sistema gli esami non sono troppi; nell'altro, nel nostro, sono troppi. In quello di Padova d'altra parte l'esame di laurea è assai concludente e difficile; ma non è, come nel nostro, obbligatorio; i quattro esami rigorosi formano un tutto da sè, a cui del rimanente ora non risponde nessun effetto nella legislazione dello Stato.

L'altro punto sul quale era necessario che la Commissione ed il Ministero dessero qualche schiarimento alla Camera è questo. Che cosa insomma questa parificazione costa? E una dimanda, mi pare, di qualche importanza in una condizione di finanza, nella quale noi siamo condannati a chiedere imposte al paese per ogni diecimila lire di più che spendiamo, poichè le spendiamo accrescendo un disavanzo già grave. Se la maggiore spesa deve servire ad accrescere la coltura del paese, bene sta; ma se no, vi può parere giustificata?

Qui una simile giustificazione manca, e la spesa non ci si dice. Perchè non ci si è detta?

I conti che il Ministero non ci ha forniti, ho dovuto farli io medesimo, e per non stancarvi dirò assai brevemente la conclusione a cui sono arrivato.

Quando voi avrete conformato l'Università di Padova alle altre del regno, cioè a dire quando voi avrete ridotto a tre ore invece di sette od otto l'orario de' professori, quando gli avrete sciolti dall'obbligo di non attendere ad uffici privati, quando infine avrete disciolto quel complesso di doveri e di norme che contiene insieme codesto istituto nel quadro che ha ora,

e la Commissione dice espressamente che sarà giusto e necessario il farlo, non basteranno più i professori che nell'Università di Padova sono adesso. È evidente che l'Università di Padova essendo di primo ordine, voi dovrete aumentare il numero dei professori nella misura di quelli delle altre Università del regno; ed allora quale sarà la spesa maggiore dell'Università di Padova?

La spesa maggiore che occorrerà è difficile fissarla, poichè è difficile sapere, non ostante la parificazione che facciamo, il tipo al quale vorrete portarla. Sarà il tipo dell'Università di Torino? Sarà il tipo dell'Università di Napoli? Sarà il tipo dell'Università di Roma? Se è al tipo dell'Università di Napoli che intendete conformare l'Università di Padova, questa vi costerà un 79 mila lire di più che non ora; se intendete conformarla a quella di Torino, vi costerà 42 o 62,000 lire di più, e se infine vorrete applicarle il tipo dell'Università di Roma, vi spenderete un 156 mila lire di più. S'intende che io parlo del solo stipendio dei professori; non calcolo punto gli aumenti di spese nel personale, come si dice, inserviente, di segreteria o d'altra ragione, ovvero nel materiale, ed ho calcolato che le tasse sieno riscosse dallo Stato e scemino l'onere nuovo del bilancio.

Quanto all'Università di Roma, la spesa dovete contare che, per questo oggetto solo, aumenta di lire 284 mila rispetto a quello che era sotto il Governo pontificio.

Sicchè l'aumento di spesa che la semplice proposta di legge che vi è davanti importa all'erario va dalle 300 alle 400 e più mila lire. Non si può fissare meglio di così, poichè nella legge manca ogni criterio per fissare il tipo nuovo a cui l'Università di Padova si conformerebbe.

Ora io domando se un cosiffatto aumento di spesa sia tutto ragionevole. Non è già che io dica che la somma alla quale ammonterebbe l'Università, poniamo di Roma, sia troppo grande per se medesima; dico che diventa troppo grande per il modo in cui è fatta, per il modo in cui la somma è distribuita. Dico che, quando s'accresce da una parte, bisogna guardar bene se non vi sia modo di diminuire dall'altra. Dico ad ogni modo che dovete farla ad occhi veggenti, e considerare che avete bisogno di spendere per ben altre, e per ben molte altre ragioni.

L'onorevole Lioy mi permetta di dirgli che ciò che egli ha detto, l'avevo detto anche più sommariamente con minore esperienza ed autorità di lui nel 1863; e gli auguro che serva dal 1872 in là più di quello che è servito dal 1863 sinora. Pure, vecchio deputato come sono, ne ho assai piccola speranza. Dei quattro rami d'istruzione, dicevo io allora, ai quali lo Stato deve attendere, l'istruzione scientifica, l'universitaria, la secondaria e la primaria, la prima e l'ultima, la scientifica cioè e la primaria, sono quelle che domandano il maggior concorso suo; invece la professionale universitaria e la secondaria sono quelle per le quali la generalità dei contribuenti ha meno obbligo di concorrere, e devono spendere di più quegli stessi che se ne giovano.

Ebbene, dal 1863 in poi abbiamo fatto il contrario: abbiamo aumentato le spese dell'istruzione universitaria e secondaria, ed abbiamo mantenuto in troppo ristretti limiti la cooperazione dello Stato nell'istruzione primaria, e non curata punto o assai poco l'istruzione scientifica. Quindi il bilancio dell' istruzione pubblica è lontanissimo dalla sua meta, ed è sul pendìo del

crescere, allontanandosene sempre. Dovete quindi andare bene a rilento negli aumenti non indispensabili e ben considerarli e pesarli prima, perchè non v'impediscano nei necessari. Altrimenti riuscirete ad aggravare i contribuenti da una parte per la istruzione pubblica, ed a scemare la vita intellettuale e scientifica del paese dall'altra.

Ed ora mi resta un'ultima cosa a dire.

La Commissione potrebbe rispondermi: tutte queste cose, che non abbiamo detto, le sapevamo e credevamo che tutti le sapessero, sicchè non abbiamo creduto necessario di accennarle nemmeno. A noi basta che intanto la bolla di Leone XII che regge l'Università di Roma sia abrogata subito. E qui si badi che questa bolla di Leone XII regge tuttora l'Università di Bologna. (*Ilarità*) Noi infatti nel Consiglio superiore, quando abbiamo un caso di un professore dell'Università di Bologna a cui non si possa applicare nè la legge del Cipriani, nè il regolamento del 1868, non ricorriamo già alla legge del 1859, bensì alla bolla di Leone XII, dappoichè non vi è stata abrogata.

E questa mattina, per dirvi un caso strano e nuovo, avendo scoverto un mio collega relatore come in Sinigaglia sia stata instituita una maniera di facoltà giuridica, nella quale qualcuno chiedeva di essere autorizzato ad insegnare, ci siamo accordati, il mio collega ed io, che la dimanda dovesse essere esaminata alla luce di codesta bolla di Leone XII, che lì vige tuttora.

Adunque quest'abrogazione della bolla di Leone XII bisognerebbe farla anche altrove che qui.

Per continuare ora il discorso della Commissione, essa dice che le riforme le vuole, e per prova propone un ordine del giorno, nel quale è chiesto al ministro

di presentare in breve tempo una riforma complessiva dell'istruzione superiore.

Davvero, se si leggono le ragioni che dovrebbero servire di spiegazione a quest'ordine del giorno, non si intende bene come quest'ordine del giorno possa essere stato concepito nei termini nei quali è formolato.

Si chiede al ministro che questo progetto di legge sia presentato nel più breve tempo possibile, mentre nella relazione si dice a più riprese che le questioni concernenti l'ordinamento dell'istruzione sono tuttora *vexatæ;* che abbiamo bisogno di molto studio tuttora e di molte informazioni; che si deve ancora cercare, cercare, cercare. Ma allora, se tutta questa preparazione è ancora necessaria, è evidente che bisogna chiedere al ministro di presentare il suo progetto, non in brevissimo tempo, ma di qui a dieci anni.

Ebbene, a me piace di poter confortare la Commissione, ed assicurarla che il suo desiderio non è di così difficile conseguimento come essa crede. Di persone ne sono state interrogate molte, e più volte; il Consiglio superiore, le facoltà, le Commissioni speciali, le parlamentari hanno chiesto, ottenuto, raccolto informazioni d'ogni sorta; vi si è tornato sopra a più riprese, e la conformità delle opinioni è assai maggiore di quello che credono tutti coloro i quali si affannano a cercare sempre e spendono un'assai minore parte del loro tempo a studiare e leggere quello che è stato trovato.

I parecchi progetti fatti e in questa Camera e fuori sopra i punti cardinali concordano. La Commissione scelta da voi due anni sono vi fece anch'essa una proposta, che non è stata più discussa nè ricordata. Non è più il caso di dire che bisogna raccogliersi, e pensare, e rovistare, e interrogare; bensì decidere ed andare avanti.

Informazioni ce n'è più del dovere per essere sicuri circa la via che si batte. Quelli che non hanno l'idea di ciò che bisogna, non avranno mai informazioni abbastanza; più ne hanno, e più continueranno a cercarne, stimando che nell'ultima, che è sempre di là da venire, troveranno un criterio.

Io sono davvero assai contento dell'alacre fede della Commissione; io amo la gente speranzosa; e trovare persone così egregie, le quali sperino ancora in un ordine del giorno, è uno spettacolo che davvero mi commuove (*Ilarità*), poichè non l'avrei creduto possibile che nei tempi primitivi della nostra vita parlamentare.

Usciamo, per amor di Dio, da cotesta nube d'un ordine del giorno!

Molte volte, sentendo parlare della riforma universitaria, mi è accaduto ricordarmi di quei versi del Berni:

> E' fu già un tratto una vecchia lombarda
> Che credeva che il Papa non fosse omo,
> Ma un drago, una montagna, una bombarda;
> Sicchè, vedendolo ire a vespro in domo,
> Si fe' la croce per la meraviglia:
> Questo scrive un istorico da Como.

Parecchi davvero non concepiscono la riforma universitaria altrimenti. S'immaginano che la sia un drago, una montagna, una bombarda.

Consoliamoci; la riforma universitaria è qualcosa di più semplice ed umano. Essa ha due parti: una assai difficile, l'altra assai facile. Quella che dico assai difficile non è tale, perchè siano difficili a trovare i principii che dovrebbero regolarla, ma perchè è certamente assai difficile il fare accettare un qualsiasi principio che si prescegliesse per regolarla.

Questa prima parte della riforma universitaria è

quella che potremmo formulare con questo titolo: « Quali sono le sedi necessarie per l'insegnamento universitario in Italia, dato a nome dello Stato. » È necessario, utile che sieno meno di ora? Come e dove diminuirle? Che concentramento insomma si può fare nell'insegnamento universitario; sin dove si possono scemare gli istituti che oggi lo danno?

Questa prima parte, come ho detto, è assai difficile. Non perchè non vediamo chiarissimo che bisogna diminuirli, ma perchè stride la materia viva al punto dove si tocca; poichè, al punto dove si tocca, le passioni, gli interessi si rizzano, contestano, e l'idea s'impallidisce. Per quanto uno nel cuor suo può essere persuaso che quel centro universitario bisognerebbe levarlo via, al momento di farlo, le opinioni si disperdono, i voti si sparpagliano.

Si vide in questa Camera, quando venne in discussione la questione dell'Università di Sassari, che la legge del 1859 soppresse. Malgrado me, che m'opposi, e malgrado uno assai più forte di me, il Sella, che parlò allora per la prima volta, fummo battuti; e la Camera votò che non voglio dire rivivesse, ma fosse imbalsamata nella condizione in cui era, e così mummificata traversasse i secoli; e dura, mummia di fatti, fino ad oggi. Ebbene, io vi dico: lasciate questa prima parte della riforma universitaria, che non abbiamo modo di risolvere, ma siamo però attenti a non rendercela d'anno in anno più difficile.

E ce la renderemo più difficile moltiplicando gli interessi ai quali una qualsiasi diminuzione possa più tardi nuocere o rincrescere. È evidente che, se noi alziamo davanti a noi delle barriere che non potremo saltare senza maggiore sforzo, questo sforzo ci costerà

assai più fatica a fare. Ci basti questa prudenza nell'intervallo in cui non sarà possibile di compiere questa prima parte della riforma universitaria.

Rispetto all'altra parte non siamo però in questa necessità d'indugio ; siamo anzi nella necessità opposta. Qual è la ragione principale per la quale non è entrata ancora nel paese, così vivace come bisognerebbe, la persuasione che questi centri universitari debbano essere diminuiti, non è tanto vivace, quanto sarebbe necessario per vincere gl'interessi, le opinioni, i pregiudizi che li sostengono ? Perchè noi colla legge del 1862, che ci si propone ora di estendere, abbiamo creata una organizzazione universitaria che manca di ogni propria vita, ragione e spinta.

Scemino od aumentino gli studenti delle Università, vi scemi o no la vita scientifica, il complesso degl'interessi, che avete costituiti colla legge del 1862 intorno a ciascheduno di cotesti istituti, resta il medesimo. Se invece aveste un'organizzazione viva, un'organizzazione come quella proposta, quantunque non senza sostanziali imperfezioni, dalla legge del 1859, avreste avuto nella diminuzione visibile della vita scientifica il segno, che tutti avrebbero inteso, della decadenza dell'instituto e il suggerimento della risoluzione che il Governo si sarebbe sentito animo di prendere. Invece, stabilendo dappertutto professori ufficiali, il cui stipendio aumenta ogni cinque anni di un decimo, checchè succeda, qualunque effetto o sintomo d'una vita propria nelle Università scompare. Ora, finchè sia mantenuto l'attuale organismo interno delle Università, non sarete in grado di riconoscervi gli effetti della declinazione della vita scientifica, perchè questa stessa non è necessario che esista.

Ora come riuscireste ha vederli ?

Quando, invece, mettiate mano alla riforma in quella parte in cui siete liberi di farlo sin d'ora, e in cui le idee sono chiare e determinate, voi potrete avvertire voi stessi, e fare avvertire al paese il progredire o scemare di codeste instituzioni, che ci hanno lasciate i secoli, e preparare via via quella forza d'opinione morale che vi bisogna per avere modo di riformare il resto.

Io ho già detto in che consista questa parte di riforma a cui potete metter mano sin d'ora. È quella che non riguarda già la riduzione dei centri universitari, ma l'organizzazione interna di ciascheduno, perchè tutti diano, in sin che durano, quel maggior prodotto intellettuale di cui sono capaci, e muoiano il giorno che non ne daranno più nessuno.

Ebbene, è forse incerto il parere delle persone competenti circa le riforme che noi dovremmo introdurre in quella parte di legislazione universitaria alla quale accenno? È forse incerto e controverso il parere loro circa il modo d'introdurre in tutte queste Università una vera assimilazione, quando questa si voglia; una vera emulazione di vita, una vera gara di scienza, che è quello che importa più? No; il parere delle persone competenti non è punto incerto.

Volete vederlo? Volete vedere in che consistano le riforme dell' ordinamento interno delle Università, quelle riforme che avreste dovuto addirittura proporre anche nel presente progetto di legge, invece di quelle proposte astratte che abbiamo davanti a noi, e che sono incapaci di nessuna sicura esecuzione?

Ebbene ve lo mostrerò assai brevemente, e sapete come? Non leggendo, ma indicandovi gli articoli della legge del 1857 che regola l'Università di Padova e che

fu fatta in un momento nel quale l'Austria voleva conformare i suoi istituti a quelli dell'alta Germania, e si avviò sulla strada sulla quale si fermò davvero sinchè ebbe la Venezia, ma progredì più tardi negli Stati suoi al di là delle Alpi, portando a perfezione il sistema del quale aveva gittato già i primi germi.

Sento qualche susurro. Intendo: ma non è legge forestiera quella della quale vi parlo. Questa legge germanica, questa legge austriaca, questa legge che l'Austria copiava dalla Germania è roba nostra, e noi siamo così dimentichi di noi medesimi, delle nostre tradizioni, che prendiamo per merce venuta d'oltr'Alpi quella che a tempo dei padri nostri abbiamo mandato oltr'Alpi noi stessi. (*Bene!*) L'Università germanica non è nata in Germania; l'Università germanica è nata in Italia, e dall'Italia è passata in Germania ed in Francia. Non abbiamo aspettato noi, i primi dei popoli moderni, i più antichi dei popoli civili, non abbiamo aspettato noi che la Germania e la Francia ci venissero ad addottorare nel modo con cui le Università debbano costituirsi per essere vivaci e feconde; l'abbiamo insegnato noi questo modo; e se le Università nostre si sono via via trasformate; se, dopo essere state un momento ricostituite in qualche conformità con questo antico tipo, dalla legge del 1859, noi ci siamo affrettati a sformare questo tipo medesimo, sapete di chi e di che è l'effetto? Non dell'Italia, non del genio italiano, non delle leggi e degli esempi che noi abbiamo trovati o creati nella nostra patria, ma è l'effetto dei Governi assoluti dei quali siamo rimasti i servi per tanti secoli. Questi Governi sono quelli i quali hanno regolate le Università con

quella forma ufficiale, rigida, nella quale noi le manteniamo e le riportiamo e le riduciamo quando per caso vediamo qualche ordinamento più vivace e sincero. Se questo ha bollo forestiero, il bollo è frodato e il concetto è nostro.

Io vi cito adunque un esempio nostro quando vi cito cotesta legge che regge ora l'Università di Padova, e che voi ci proponete di abrogare. E per ora vi garantisco che sarei in grado di mostrarvi quello che vi ho affermato, cioè a dire che tutti quanti i principii di questa legge sono proprio quelli dell'antica Università italiana, se ne avessi il tempo e se voi ne aveste volontà; ma chi volesse persuadersene perchè si sente offeso che una legge in apparenza forestiera sia citata in questa Camera, chi volesse persuadersi che questa legge è italiana, che sono invece forestiere le leggi che abbiamo, io lo prego di leggere un libro solo, *I saggi sull'istruzione dell'Hamilton*, che credo si trovino anche nella biblioteca di questa Camera.

Ebbene, citando gli articoli di questa legge padovana, vediamo insieme come e dove la legge del 1859, riformanta, ci potrebbe riprodurre il tipo dell'Università italica antica e della germanica attuale.

In quella legge del 1859 esiste dunque un primo errore; nell'elezione dei professori mette per regola il concorso; ed è eccezione la nomina diretta che fa il ministro, aiutato o no da un Consiglio che gli sta a fianco, quando trovi una persona di riputazione sicura e fatta. La pratica buona, invece, è l'inversa; dev'essere regola la nomina diretta, eccezione il concorso. Così era per le Università nostre antiche, dove non poteva diventare professore ordinario, che si chiamava di *primo loco*, se non chi avesse acquistata un'alta o-

pinione nella scienza, e non già chi dovesse esporsi alla prova per essere creduto capace di salire la cattedra. Ora, come questo principio è enunciato nel primo articolo della legge che regge l'Università di Padova?

« I professori ordinari si nomineranno di regola soltanto per le materie principali in ciascuna facoltà, e la nomina a tali posti dovrà cadere possibilmente soltanto sopra persone di fama scientifica già fondata. »

Un altro errore della legge del 1859, che tutti riconoscono, è che essa ha voluto bensì creare accanto ai professori ordinari dei professori straordinari; ma non si è saputo formare un vero concetto di questi; non l'ha saputo, perchè ha fatto del professore straordinario un incaricato annuale. Ed invece se volete dare una posizione a cotesto professore straordinario nell'organismo dell'insegnamento, dovete dargli una posizione stabile allato all'ordinario, ma minore di quella di questo, acciocchè sia possibile a lui stesso d'aspettare, a voi di farlo aspettare a diventare ordinario sinchè non abbia acquistato quel grado di merito, che per il più alto posto nell'insegnamento voi dovete richiedere.

Quanto sia il danno della mancanza del vero *professore straordinario* nell'organismo del personale insegnante, tanto più s'intende, quanto più si è obbligati per ufficio a maneggiare le questioni che vi si attengono. L'amministrazione n'è turbata essa stessa, n'è turbata tanto che ha dato il giorno a un *professore incaricato*, diverso dallo *straordinario* che non esiste nella legge, e che entra quindi nell'ordine degl'insegnanti universitari senza le garanzie che la legge richiede.

Ed ora vedete come è chiaro il concetto del professore straordinario che i nostri padri chiamavano, se non erro, di *secondo* e di *terzo loco*, nella legge pado-

vana. Limpidissimo e propriamente quello che vi corrrispondeva nell'antica Università italica.

Ecco l'articolo:

« I professori straordinari hanno impiego stabile al pari degli ordinari e precisamente o per materie d'insegnamento che non sono sistemate come materie principali, ma i cui posti è pure desiderabile che siano coperti stabilmente; o per materie principali allorquando non sono per esse professori ordinari; o delle quali è a desiderarsi che alle relative cattedre sia addetto più d'un professore. Colla nomina a professori straordinari si darà ai giovani di belle speranze opportuna occasione di dare prove in posizione sicura della loro capacità scientifica. »

Un altro errore della legge del 1859 che anche in questo è affatto difforme dall'antico ordinamento italico, dall'ordinamento che prevale in parecchie delle Università d'Europa e soprattutto in Germania, è la determinazione delle norme di stipendio per il professore. Voi non potete avere in nessuna cosa e molto meno nell'insegnamento una regola affatto fissa e immobile; non solo da facoltà a facoltà dev'essere diversa, ma in ciascuna facoltà da uomo ad uomo; poichè non tutti giungono allo stesso grado di merito, nè quindi a tutti è costata la stessa fatica per giungervi, o possono dalle loro attitudini cavare lo stesso profitto. Sono criteri che non vanno trascurati, se volete trovare gli uomini che vi abbisognano; nei professori non sono già richieste sole le qualità che bastano a un impiegato, nei quali il di più, si può dire, non serve.

E, appunto secondo la legge antica nostra, i professori avevano diversa offerta di compenso dai Governi, dai comuni, dagli studenti stessi, ed accettavano l'offerta

secondo pareva loro o no uguale alla loro attitudine ed alla lor fama. Ed ecco l'articolo della legge padovana.

« Nello stabilire gli onorari dei professori ordinari da nominarsi all'Università, non varrà in avvenire alcuna norma generale che ne limiti assolutamente l'importo, ma, in quanto il bisogno degl'istituti d'istruzione richieda che s'invitino uomini distinti, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a determinare in via di accordo con loro le condizioni dell'impiego e di rassegnarle assieme alla proposta della loro nomina per la mia approvazione. »

Io potrei continuare, ma mi dilungherei ancor troppo. V'indicherei così a parte a parte dove e come il nostro ordinamento va migliorato; sin dove si può fare fin da ora; dove bisogna aspettare ancora. Tutto l'ordinamento dell'insegnamento libero che non è conforme nelle diverse Università d'Italia, è regolato assai bene in quella di Padova, quantunque la molla delle tasse d'iscrizione gli mancasse, e gli manca. Poichè, è bene avvertirlo, è lo stesso sistema dell'Università germanica, così prezioso quando alla libertà d'insegnare sia accoppiata quella di imparare, temperate come ho detto prima.

Tutto cotesto organismo germanico era solo in germe nell'Università di Padova, e bisognerebbe, anzichè soffocarlo, dargli spinta e rigoglio.

Distinguere meglio, insomma, le categorie del personale insegnante, misurare il compenso al merito loro, lasciar dipendere dal concorso degli studenti stessi una parte della retribuzione del professore; ad ogni modo proporzionare intanto per qualche via la retribuzione al soprappiù di lavoro che l'insegnamento cagiona: rendere il sistema degli esami semplice; l'assistenza ai corsi più certa; dar campo all'insegnamento libero e simili altre

disposizioni, son quelle infine che darebbero un maggior lievito alle Università nostre, e che pensate e proposte potrebbero diventare il fondamento e la norma dell'organizzazione comune di tutte.

Aggiungete parecchie altre riforme nei metodi dell'insegnamento, che vuol essere meno rettorico, più critico e pratico, e insieme l'uditorio dei professori dev'essere composto e garantito in maniera da permettere che l'insegnamento prenda questo carattere positivo e serio. Crescere per questa via il consorzio degli studenti col loro professore e renderlo più fido e vivo, circondare le Università di istituti che rendano possibile agli studiosi di imparare la scienza da sè e progredirvi più oltre e più a fondo che il professore non indica; ecco il complesso delle riforme che potremmo sin d'ora formulare, che non troverebbero opposizione e contrasto di sorta, se si volesse.

Così daremmo sicurezza all'edificio nostro universitario, ed impediremmo che rovini peggio, anzichè continuare a dire, a gridare che rovina e rovina, e poi contentarsi di proporre ciò solo, che la rovina si estenda. L'Italia deve pur rispondere all'augurio che ha preso rinascendo a nazione. Ogni nazione non ha valore oggi che per la cooperazione che porta al progresso intellettuale della società umana. Noi abbiamo ricostituito politicamente la società italiana; noi dobbiamo ora darle quel grado di valore scientifico, che faccia intendere e sentire a tutti il perchè essa sia. Non abbiamo tempo da perdere. Ed ecco che con così alta meta a raggiungere ci si domanda solo di contentare alcuni pochi professori in Italia e di dar loro la soddisfazione che alcuni dei loro colleghi non siano pagati meglio di essi. E ci si chiede d'essere pronti a farlo, mettendo sossopra una Università ordinata bene, e non ordinan-

done un'altra; dove, se si crede tanto necessario, come non nego che sia, sarebbe assai facile il riuscirvi stanziando pei professori dell'Università di Padova, che non raggiungono, calcolato ogni cosa, le 5 mila lire, come per quei di Roma, che in fin d'anno non le raggiungessero, quella somma certo assai discreta che a ciò bisognerebbe.

Quanto all'Università romana, dite concretamente in quali modi, con quali basi volete riorganizzarla, e la Camera si prenderà certo premura di discutere ed approvare la legge. Se questi due provvedimenti son presi in altra maniera, non ne nascerà che confusione e danni; non ne nascerà che un arbitrio soverchio per l'amministrazione, e il paese avrà questa impressione che la Camera non prende ingerenza nell'avvenire dell'istruzione pubblica. Ora non è invece questo uno degl'interessi più grandi della nazione? Noi non possiamo parere indifferenti in cose di tanto momento; noi dobbiamo mostrare anzi che nulla ci preme più, nulla ci è meglio a cuore che il sollecitare questi effetti salutari che dall'istruzione pubblica debbono risultare. Questo è l'obbligo che abbiamo col paese. Questioni politiche all'Italia non ne restano; almeno non ne restano per ora in questa Camera.

Se non vi fosse altro, a me parrebbe che parecchi di noi potremmo scambiar posto, o essere assai incerti di dove sederci, e non sapremmo, dopo essere passati da un banco all'altro, perchè ci siamo presi la pena di fare il viaggio. Chi dubita, chi contende che l'assetto presente d' Italia sia quello nel quale essa deve posare? Invece e sentiamo e ripetiamo che il malanno e il danno d'Italia è la sua organizzazione amministrativa. Se è vero per il rimanente, per l'organizzazione dell'istruzione pubblica è certamente verissimo più che

per ogni altra parte dell'amministrazione. Mettiamoci dunque la volontà e l'animo. Noi non dobbiamo permettere che quest'utile campo ci sia sottratto dinanzi, e che invece di una discussione seria ed efficace, ci si presentino disposizioni le quali non paiono ispirate da altro desiderio che di rendere più agevole, più facile l'amministrazione, non forzandola a riflettere sulla differenza degli ordinamenti e sulla diversa loro bontà; e, confondendo stipendi e compensi, uguagliare i professori tutti nelle mani del ministro, che avrà più facile modo di trasferirli di qua e di là, e di obbedire ai loro desiderii mutevoli.

Io non posso, terminando il mio discorso, se non dirigere al ministro stesso la preghiera che sospenda da sè la discussione di questa legge e supplisca ai fini che si proponeva in maniera più adatta, in qualche parte con mezzi propri del potere esecutivo, in qualche altra con proposte di legge più appropriate. Ho già detto quali queste devono essere: una legge sull'Università di Roma, un'altra sopra quella parte di riforma universitaria che è possibile di compiere ora e sulla quale siamo tutti d'accordo. Insomma questi principii sono pur quelli che hanno retto nel periodo del loro splendore le Università italiche; sono pur quelli che reggono oggi le Università di Germania, di quella Germania, che tutti qui lodiamo, che tutti quanti apprezziamo, ma che sarebbe tempo di cominciare ad emulare nella costanza del volere, nella pertinacia dello studio, nella chiarezza del concetto della via che si vuole battere e nella prontezza dell'eseguire e dell'avanzare. (*Segni d'approvazione*)

Tornata del 4 marzo 1872

BONGHI. Domando la parola per uno schiarimento personale brevissimo, ed a conferma di ciò che ha detto l'onorevole ministro.

Egli ha perfettamente ragione; io ho molte volte detto a lui che mi sarei opposto a questa legge; le ragioni per le quali mi sarei opposto, non gliele ho davvero esposte così per disteso come ho fatto nella Camera, perchè egli non mi ha provocato a dirgliele, ed io non soglio trattenere, non invitato, delle persone così occupate, come generalmente sogliono essere i ministri.

Nel Consiglio superiore io mi sono anche opposto alla legge, nè più nè meno di quello che ho fatto qui. Devo però dire che, dopo avere dichiarato altamente nel Consiglio superiore che io non credeva utile il pareggiamento così come era stato proposto dal Ministero, ed aver procurato d'indurre i miei colleghi nello stesso parere, ho creduto ragionevole di non insistere troppo nella discussione degli articoli della legge, coi quali il pareggiamento era fatto. Del resto non avrei avuta quella ricca messe di osservazioni che ho avuto qui. E qui prego il ministro stesso ad avvertire che forse è accaduto un errore nella trascrizione della legge; poichè il testo deliberato dal Consiglio superiore, non è per l'appunto quello che il Ministero ha presentato, e la Commissione racco-

manda alla Camera. Nel testo di questa legge, votato dal Consiglio superiore, che ho letto appositamente questa mattina, io trovo l'articolo 12 concepito in una maniera diversa. Vi mancano quelle parole sopra le quali io ho soprattutto insistito nel mio discorso, quelle parole per le quali non sarebbero state applicate allo Università di Padova e di Roma se non sole le disposizioni della legge del 1859 che avessero valore nelle altre Università del regno. Queste parole, se i miei colleghi ricordano, sono tali che tolgono ogni significato alle precedenti.

Io poi aveva dovuto credere che il ministro intendesse davvero che queste parole ci dovessero stare. Di fatti, io presuppongo, che nel parere del relatore del Consiglio superiore, uomo molto accurato e sagace nelle cose d'istruzione pubblica, quella formola colla quale era detto che i titoli I e II della legge del 1859 sarebbero stati applicati senz'altro alle Università di Roma e di Padova, fosse intesa, anzichè a parificare queste due Università alle altre del regno, a dare a queste Università una base migliore di quella che hanno parecchie delle altre Università del regno. Dappoichè, appunto nel secondo titolo, se non nel primo (giacchè il primo, se vi ricordate, non si riferisce se non in un punto solo alle Università), vi sono quei due articoli, dei quali vi ho lungamente trattenuti, per l'uno dei quali il numero degli insegnamenti è determinato, e per l'altro è fissato il numero dei professori ordinari. Siccome io non aveva visto che il ministro si fosse spontaneamente conformato a questi due articoli nelle disposizioni che ha prese sinora rispetto all'Università di Roma, io credeva che davvero quelle parole non fossero entrate nell'articolo 12 per isba-

glio, come parrebbe che oggi il ministro accenni, ma per vera e propria risoluzione sua.

Giacchè ho la parola, mi permetto di dare uno schiarimento personale all'onorevole Asproni. Oggi, nel rileggere le bozze del mio discorso, ho potuto intendere quella domanda che mi fece ieri troppo sottovoce a più riprese. Egli domandava perchè non mi fossi opposto nel 1865 al giuramento dei professori di Bologna.

Al 1865, l'onorevole Asproni abbia la cortesia di ricordarsi (se gli pare che valga la pena) che gli elettori avevano avuto il giudizio di non eleggermi (*Si ride*) e che perciò io non era nella Camera, e dovetti rimanere contentissimo di vedere da lontano che la mia parte era fatta dall'onorevole Asproni in questa questione. (*Si ride*) Io non ricordo se ne abbia scritto, perchè quello fu un momento, raro nella mia vita, e felice, nel quale era cessato un giornale e non era incominciato l'altro. Però mi pare di averne scritto e di aver censurato come ora questo provvedimento; nè le ragioni dette dal ministro mi persuadono ora a giustificarlo, quantunque le intenda. Queste sue ragioni non erano bastate alla prudenza dei ministri che l'avevano preceduto, per forzarli a chiedere così a bruciapelo ai professori dell'Università di Bologna il giuramento. D'altra parte la legge non è così stretta, che il Governo si sia creduto obbligato a chiedere sinora il giuramento ai professori dell'Università di Padova, i quali, del resto, sarebbero certo tutti quanti pronti a darlo; e siccome sono schiettissimo, debbo dire che mi duole di aver sentito che alcuni dei professori dell'Università di Roma abbiano provocato il Governo a deferir loro il giuramento, poichè essi non potevano ignorare che alcuni dei loro colleghi si sarebbero ricusati di compiere quest'atto, e però si sarebbero divisi da loro.

Tornata del 5 marzo 1872

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bonghi per un fatto personale; lo prego però di restringersi al fatto personale.

BONGHI. Io mi restringerò al fatto personale, non intendendo punto giovarmi dell' interpretazione così larga che al fatto personale dà il nostro regolamento, il quale permette ad un oratore di rispondere ad altri oratori quando il senso del suo discorso fosse stato alterato e di chiarirne il vero significato.

Io lascio a chi vuole accertarsi quando che sia, leggendo il resoconto della Camera, che le risposte che mi sono state date non s'attagliano punto alle opinioni che io aveva espresse e ai ragionamenti coi quali le aveva confortate.

Io lascio a chi vorrà quando che sia leggere questi rendiconti della Camera il giudicare se io abbia ecceduto o no, come alcuni oratori hanno creduto, nel raccomandare al mio paese il sistema germanico. Io spero che, se mai succeda che qualcheduno si applichi a questa lettura, vedrà come io sia anche più rimesso del ministro nel determinare quale parte del sistema germanico si possa sin d'ora applicare all'Italia; vedrà che io ho sostenuto che del sistema germanico non si può per ora applicare all'Italia, se non quel tanto che nell'Università di Padova esiste, dappoichè anche l'iscrizione ai corsi, che sarebbe di certo cosa eccellente ed atta a sviluppare ad un tratto il germe dell'insegnamento privato libero, ha per sè questo grandissimo ostacolo, che per ora gli studenti italiani non

sopporterebbero la carezza del costo dell' insegnamento, che ne risulterebbe. E questa stessa fu la causa per la quale l'onorevole Mancini propose nel 1862 che il prezzo di queste tasse d'iscrizione fosse scemato nelle Università di Torino e di Genova, in cui erano state poste dalla legge del 1859, proposta che poi si andò nella Camera via via trasmutando in quella celebre legge del 1862 che è tornata oggi davanti a noi. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di recarsi ai loro posti.

BONGHI. La questione che è davanti alla Camera, già matura, credo, e che la Camera risolverà subito, è questa: vogliamo o no da un giorno all'altro mettere una parte dei professori di una delle Università maggiori del regno in questa condizione, che un provento abbastanza largo che hanno ricevuto sino ad oggi se lo trovino domani scemato di due terzi o di quattro quinti? La questione è questa, come ha accennato l'onorevole Coppino.

È stato fatto altra volta questo in Italia, ma non è stato mai fatto colla stessa durezza, colla stessa violazione di dritto, con cui si propone di farlo oggi; non è stato mai fatto con tanta negligenza, con tanto disprezzo dei diritti più o meno acquisiti, dei diritti per qualunque via rispettabili e rispettati sinora, colla quale si farebbe ora.

E qui mi permetto una sola osservazione all'onorevole relatore. Egli ha creduto che io fossi in contraddizione con me medesimo, dappoichè nella legge che a nome della Commissione della Camera io aveva presentato, proponeva la parificazione di tutte le Università, inclusa Padova. Ma l'onorevole Morpurgo deve osservare che la parificazione proposta da noi era

piuttosto uno spareggiamento tra classe e classe di Università; e nell'interno di ciascuna di queste era fatta nel modo che unicamente si può fare e che la Camera si persuaderà via via nella discussione della legge che sia unicamente possibile, non mediante cioè l'estensione generica di leggi che si suppongono più o meno esistenti in altre parti d'Italia, ma bensì mediante disposizioni concrete e speciali.

E rispetto all'utilità dei professori, rispetto alla situazione di essi, noi ci astenevamo dal proporre le tasse d'iscrizione per una ragione simile a quella che vi dicevo più su, ma mantenevamo le tasse di esame, che sono le sole che esistono nell'Università di Padova. E queste tasse di esame le mantenevamo, non in quella misura che l'onorevole relatore ha creduto, moltiplicando la tassa attuale per il numero di studenti; giacchè bisogna moltiplicarle per questo e pel numero degli esami insieme. E siccome ogni studente prende o diciannove o venti esami, vuol dire che la somma, per dirla in ispiccioli, ascende a un cento lire per studente, non a quattro, supponendo che il prezzo dell'esame dovesse durare di quattro lire. Ora, che facevamo noi allora nella legge che si proponeva alla Camera nel 1870? Noi facevamo quello stesso che ora io vi ho pregato di fare nel mio discorso; fissavamo i principii dell'ordinamento universitario, e li estendevamo così all'Università di Padova come alle altre Università.

E tra i principii di quest'ordinamento che estendevamo a tutte le Università vi era quello cui il signor ministro dell'istruzione pubblica aveva aderito due anni fa, ed a cui diceva di aderire tuttora, cioè che la tassa di esame dovesse andare a profitto di chi lo fa; principio che non produce già gli effetti della tassa di iscrizione, ma che ne produce un altro di non piccola

importanza, anzi di grandissima, soprattutto fino a che lo Stato non sarà in grado di retribuire meglio i professori: il principio cioè che almeno i professori di medicina e di diritto siano adeguatamente retribuiti; dappoichè, rispetto ai professori della facoltà di lettere, può essere che lo Stato debba loro una retribuzione non solo eguale, ma anche maggiore di quella che dà ai professori delle facoltà di medicina e di diritto, come fa in Francia; ma, per quanto sia maggiore lo stipendio fisso che loro desse lo Stato, non potrebbe mai fare che la parte eventuale dello stipendio de'professori di medicina e di diritto non sia tanta da superare di molto la somma fissa di stipendio assegnata ai professori di lettere e di scienze, giacchè lo Stato può, fino ad un certo punto, stimare assai alto il valore dell'ingegno e della dottrina, ma non può ragguagliare l'utilità sociale delle diverse dottrine.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non trova che il suo fatto personale sia esaurito? (*Risa*)

BONGHI. Io ho dato appena un primo schiarimento (*Risa*); del resto, per contentarlo, ne darò un altro solo.

PRESIDENTE. Si limiti al fatto personale.

BONGHI. Si ricordano che l'onorevole Guerzoni e l'onorevole Coppino mi hanno provocato a dare schiarimenti alla Camera intorno a ciò che dissi ieri circa la spesa che questa legge avrebbe cagionato allo Stato, e che questo mio conto il relatore, dietro documenti ricevuti dal Ministero di pubblica istruzione, aveva creduto di impugnarlo.

È opportuna qui qualche difesa. Simili conti sono molto difficili a farsi. Nel mio discorso si ricordano che io dissi ci fossero 93 o 94 professori nell'Università di Roma, ed aggiunsi che non era in grado di contar bene; diffatti in quel momento non

aveva notizia di altre nomine fatte. Davvero, guardino quanta è la difficoltà di dir giusto; dappoichè, nello stesso modo che l'onorevole Morpurgo ha un documento del Ministero dell'istruzione pubblica, in cui i professori dell'Università di Roma sono portati a 60, io ho un documento dello stesso Ministero, nel quale è detto che le cattedre stabilite coi decreti per Roma sono 95. La verità è che non sono nè 95 nè 76 nè 60. Come si deve fare a sapere quante sono? Perchè davvero voi non potete prendere per base di questo ragionamento l'accidente del numero dei professori che si trovano in una Università; anzi qui è bene che osserviate un fatto che mostra il cattivo avviamento in cui siamo.

L'Università di Torino potrebbe avere per l'articolo 70 della legge del 1859 42 professori ordinari, ove si eccettui la facoltà di teologia e la scuola di applicazione, ma il 1° di gennaio di quest'anno non ne aveva che 35. Non è che non vorrebbe gli altri, o che non le si vorrebbero dare, ma non si trovano, perchè noi domandiamo all'Italia un numero di professori maggiore di quello che essa può dare, cosicchè succede che molti concorsi restano vuoti. Invece il Ministero aveva fatto il conto all'onorevole Morpurgo sopra l'ipotesi di 35 cattedre ordinarie nell'Università di Torino, senza tener conto dei professori mancanti e della scuola di applicazione.

Come dunque bisogna regolarsi in questa questione? Bisogna pigliare le leggi o decreti organici di ciascuna Università, ed esaminare quanta sia la spesa portata da questi decreti, supponendo che tutti quanti gli insegnamenti siano fatti nel modo stabilito dalle leggi, cioè a dire per professori ordinari e per professori straordinari, dappoichè la legge ammette bene gli incarichi speciali, ma li ammette o per insegnamenti fuori del-

l'organico, o commessi ai professori ordinari e straordinari che soli riconosce.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, questo non è un fatto personale; io debbo fare osservare il regolamento. Ci sono altri iscritti che attendono di parlare.

BONGHI. Ma se la Camera vuole...

PRESIDENTE. La Camera non può volere infrangere il regolamento.

La parola spetterebbe all'onorevole Sulis. Io non posso violare il regolamento; il suo fatto personale è esaurito.

Voci a destra. No! no!

PRESIDENTE. Io interrogherò la Camera; se si vuole che io non osservi il regolamento, si dica, e allora tanto varrà lo spezzarlo.

È strano che si facciano delle esclamazioni in un senso, quando un discorso piace, per poi contraddirsi quando il discorso non piace. (Bene! *a sinistra*)

BONGHI. Io sono sempre pronto a stare agli ordini del presidente, ma mi pare che fatto personale vi sia quando è stata contraddetta una cifra dal relatore e quando più oratori hanno chiesto di rettificarla.

PRESIDENTE. Non ci può essere fatto personale che abbracci tutto il discorso di un avversario. Io mi appello alla Camera, se ella non abbia parlato e non continui a parlare in merito. Se camminiamo così, possiamo addirittura sopprimere tutte le iscrizioni.

Mi duole muoverle queste osservazioni, ma non faccio che eseguire il dovere che mi incombe.

BONGHI. Io la ringrazio e sarò assai breve. Per fare un calcolo della spesa dell'Università di Padova dopo questa legge, è ragionevole guardare a quella dell'Università di Napoli e di Torino, e per sapere questa, abbiamo una base certa, e quale può essere? Il

documento che l'amministrazione presentò alla Camera? E quale è questo documento? È l'allegato del bilancio del 1870.

Che cosa dice quest'allegato? E di passaggio vi dico che l'Annuario poi dice altro. (*Ilarità*) L'allegato del 1870 dice che a Napoli, tra l'Università e scuola di applicazione, vi sono 71 professori: 59 ordinari e 12 straordinari; dice che a Torino, fra Università e scuola di applicazione, vi sono 49 ordinari e 16 straordinari, vale a dire 65 professori; nell'Università di Padova, 36 ordinari e 13 straordinari, cioè a dire, 49 professori.

Dunque: 71, 65, 49.

Qual è la spesa di questo personale insegnante; giacchè non si parla che di questo; poichè i raffronti di spese, tra l'Università di Pavova e quelle di Torino e di Napoli, diventerebbero assai più gravi, se, oltre il personale insegnante, si calcolasse quello degli assistenti e di segreteria e la spesa del materiale.

Nell'Università di Napoli si spendono, secondo quell'allegato, 369,350 lire; nell'Università di Torino 332,800 lire. Qual è la spesa di Padova nel bilancio? Lire 192,000.

Per sapere la spesa reale, che cosa dovete aggiungere? Dovete aggiungere le tasse che i professori riscuotono, e che dalla legge in poi riscuotereste voi; ed a che ammontano queste tasse? Ammontano a lire 114,000, dice la Commissione. Io potrei fare un ragionamento più lungo, per dimostrare che sarebbero meno; ma prendo la cifra di 114,000 lire.

Ora queste 114,000 lire bisogna aggiungerle alle lire 192,000 di spesa dell'erario. Però, d'altra parte noi sappiamo per esperienza che lo Stato non è in grado di fare gli esami *gratis*, ed in tutte quante le Univer-

sità spende per questo una somma notevole, 80,000 lire per anno.

Quanto spenderà nell'Università di Padova per fare gli esami? Supponiamo assai meno di quello che spende in Torino. In Torino spende 30,000 lire; in Padova basteranno, poniamo, 14,000 lire. Adunque lo Stato, dietro questa legge, incasserà al netto, rovinando un certo numero di professori, un 100,000 lire, sommate le quali colla spesa dell'erario, ne vien fuori che il personale insegnante in Padova, tra scuola di applicazione ed Università, costa oggi un 292,000 lire allo Stato. Paragonate questa spesa di 292,000 col tipo dell'Università di Torino, dove si spendono, secondo l'allegato del bilancio, 332,000 lire, ma in realtà lire 352,000, e voi avrete un aumento di 40,000 lire. Paragonatela invece coll'Università di Napoli, e n'avrete uno di 77,000 lire. Questo è chiaro.

Fate ora il conto per l'Università di Roma...

CANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, le dichiaro di nuovo che è impossibile proseguire in questo modo nella discussione; le ripeto che un oratore non può invertire tutto l'ordine delle iscrizioni, valendosi del titolo di un fatto personale, a nome del quale, se vuole, può passare in rassegna tutti gli argomenti del discorso di un avversario.

La Camera credo non desideri che la discussione si regoli a capriccio di un oratore.

BONGHI. La spesa sarà di 446,000 lire per il corpo insegnante in Roma.

. . . .

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per un fatto personale. (*Movimenti*)

BONGHI. Ma se la Camera desidera che io dia questi

schiarimenti, li darò; del resto, non ci tengo. (*A destra:* Parli! parli!)

PATERNOSTRO P. (*Della Giunta*) Li abbiamo già sentiti.

BONGHI. Se tutti sono dell'opinione dell'onorevole Paternostro, io non ho più nulla a dire. (*Si ride*)

Voci a destra. Parli! parli!

BONGHI. Il bilancio dell'Università di Roma non devo pagarlo io; se siete contenti di pagarlo voi, iò non insisto.

In quanto al raffronto dell'Università di Padova colle Università già esistenti, siamo adunque perfettamente d'accordo con l'onorevole Cantoni, giacchè appunto la differenza di spesa che io aveva detto ci fosse tra l'Università di Padova e quella di Napoli, ammontava a lire 79,350; egli invece ha detto che sarebbe stata di lire 80,000, cioè 650 lire più di me. Ora mettiamoci d'accordo sull'Università di Roma. Io non desidero altro che questo: che l'amministrazione faccia bene i conti. Come l'hanno a fare? Ecco: per determinare la spesa d'una Università è necessario conoscere il piano organico degl'insegnamenti.

Io non posso ragionare che dietro i fatti quali essi sono. Il Ministero della pubblica istruzione non si è contentato della tabella degli insegnamenti di quella legge del 1859, che pure propone ora di estendere all'Università di Roma, nè di quella più larga della legge del 1862. Che cosa invece ha fatto? Ha fatto di pianta un nuovo piano organico dell'Università di Roma; l'ha fatto con due decreti, l'uno dell'ottobre, l'altro del novembre 1870, nei quali ha compresi i professori dell'Università e quelli della scuola d'applicazione, nel che ha fatto bene, poichè così davvero intendeva la legge del 1859; e d'altra parte mi è co-

modo, essendo che l'Università di Padova dà anch'essa gli insegnamenti di applicazione, e solo per questi il suo bilancio ammonta alle lire 102,000 dette più su, sicchè il segretario generale ha, come me, unite alle spese dell'Università di Torino e di Napoli, quelle delle loro scuole di applicazione per compararle poi tutte insieme con quelle di Padova.

Vi diceva che, secondo un documento ricevuto dal Ministero d'istruzione pubblica, le cattedre dell'Università di Roma avrebbero ad essere 95. Se non che davvero sono meno, dappoichè da queste bisogna torne via cinque duplicate. Ma d'altra parte alcuni di questi titoli dell'insegnamento essendo complessi voglio dire abbracciando più discipline, è lecito al ministro della pubblica istruzione (e questa facoltà l'ha esercitata) di distinguere le discipline le une dalle altre e di farne più cattedre. Fatta questa aggiunta e sottrazione, si può calcolare che l'Università di Roma ha un novanta insegnamenti distinti. Questo è dunque il piano organico sul quale devo calcolare per ora. Se il ministro dell'istruzione pubblica cambia il piano, e allora il calcolo cambia. Dunque abbiamo un 90 insegnamenti.

Quanti professori ci vorranno per questi novanta insegnamenti? Se esaminate le altre Università del regno, vedrete in esse una tendenza a superare col numero dei professori il numero dei titoli d'insegnamento, anzichè rimanerne indietro. Qualche volta è lo stesso professore che fa due corsi, con che percepisce due stipendi, uno come incaricato, un altro come ordinario o straordinario. Questo è un accidente. Può essere che un altro ministro nomini due professori ordinari, se il numero di questi non è limitato, come non sarebbe se l'articolo 12 si adottasse com'è scritto. Se non si mette un limite,

come è nell'articolo 70 della legge del 1859, il ministro è padrone di nominare tanti professori quanti sono gl'insegnamenti e tutti ordinari, come è l'avviamento, per mo' d'esempio, delle Università di Napoli e di Bologna. Nel caso nostro egli avrebbe persino il diritto di nominare 90 professori ordinari. Questo diritto sarebbe un *summum jus*, ed io non l'ho voluto prendere a base de'miei calcoli. Che base ho preso io, che base deve prendere l'amministrazione se vuole fare un bilancio serio? Deve cercare una media, deve vedere qual è la media, nelle Università italiane, dei professori ordinari rispetto agli straordinari. E questa è molto alta; assai più alta di quello che dovrebb'essere in un buono ordinamento, maggiore, per mo' d'esempio, di quello che essa è nelle Università germaniche e in quella di Padova.

A Napoli, per esempio, vi sono 59 professori ordinari e 12 straordinari, dove a Torino ve ne sono 49 ordinari e 16 straordinari. Ora ho voluto prendere una base discreta, e non pigliare per regola l'Università di Napoli o quella di Bologna, che sarebbe anche peggio.

Ho supposto che il ministro dell'istruzione pubblica vorrà procedere assai cauto e guardingo, e non a rompicollo, sicchè ho supposto che, dei novanta professori che si richiedono, soli quattro quinti sarebbero stati ordinari ed un quinto straordinari. In tal caso quali saranno gli effetti delle legge? Sino dal giorno che la legge sarà pubblicata, un quinto dei professori, mettiamo, comincierà a riscuotere 6000 lire all'anno. Vi saranno dunque 19 professori ordinari collo stipendio di 6000 lire all'anno, e così una spesa di lire 114,000; avrete 57 professori ordinari a 5000 lire, che importeranno la spesa di 285,000 lire; avrete infine

19 professori straordinari. Come calcolarli questi? Secondo le leggi nostre e la pratica, il professore straordinario può ricevere uno stipendio da 1200 lire alle 3500; mi sono contentato dunque di un termine medio, 2500 lire di stipendio, il che porta la spesa loro a lire 47,500 per anno. Sommate ed avete la spesa complessiva dell'Università di Roma, calcolata sul presente piano organico, secondo la condizione ordinaria di tutte quante le Università dello Stato, avrete, dico, una spesa complessiva di 446,500 lire.

Oggi cosa spendete per la Università di Roma? Non lo potete sapere appunto per la ragione che ha detto l'onorevole Cantoni, cioè a dire che il ministro ha supplito nel coprire le cattedre con delle missioni, chiamando professori da altri luoghi, poichè non ha solo pregato parecchi dei professori deputati che c'erano qui, ma ha fatto venire professori di qua e di là da tutte quante le Università del regno. Ha fatto insomma come ha potuto, scoprendo di là per coprire di qua.

Oggi, dunque, voi non potete calcolare la spesa attuale dell'Università di Roma, perchè questa spesa è sparsa sopra molti bilanci di altre Università.

Come dunque dovete fare per conoscere l'aumento che vi deriva dalla presente legge? Dovete guardare alla spesa del bilancio pontificio, che è l'unica sinora la quale appaia sul vostro. Ora questa è, per il personale insegnante, s'intende, di lire 105 mila. Che cosa dovete aggiungere a questa spesa? Il ricavo delle tasse. Quanto può essere il ricavo delle tasse quando siano conformate alle prescrizioni della legge italiana, che raddoppia le attuali tasse che vi si pagano o giù di lì; poichè non è tutt'oro cotesta legge per i Romani. Di fatti, quando sia pubblicata, gli studenti pagheranno il

doppio di quello che pagano ora. Dunque, rincarite le tasse come nelle rimanenti Università d'Italia e supposto un numero di 726 studenti, quanti, secondo l'Annuario, n'ha avuti l'anno scorso, se ne ritrarrà un 92,000 lire. Se non che da queste 92,000 lire bisogna dedurne il quarto che il Governo ha anche ora; stantechè i dottori di collegio non prendevano che i 3/4 delle tasse. Adunque l'erario non si vantaggierebbe che di sole 69 mila lire. Ma poi, come ho spiegato più su, spenderà negli esami, dove ora non spende; un 12 mila lire, mettiamo, e queste si devono sottrarre; sicchè alle lire 105 mila di spesa erariale attuale non vanno aggiunte che 57 mila altre lire, che sono il solo guadagno netto che questa legge procura al Tesoro, e che si possa contrapporre all'aumento di spesa a cui essa stessa lo obbliga.

Ora deducete queste 162 mila lire dalle lire 446,500, che costerà il personale dopo effettuato l'organico, e vedrete che l'aumento ammonta a ben lire 284,000, come appunto ho detto. E questo calcolo è giusto, s'intende, se l'amministrazione resta fedele ai criteri che l'hanno diretta sinora, e se il piano organico è quello che abbiamo davanti a noi.

Ed ora sommate l'aumento che abbiamo ritrovato rispetto all'Università di Padova quando, distrutto il suo organismo presente, la sia portata, come sarà pur necessario, al tipo di Torino e di Napoli (e qui il segretario della istruzione pubblica ha già mostrato di essere d'accordo meco) e vi verranno fuori quelle 330 o 360 e più mila lire d'aumento, delle quali ho discorso ieri, e arriverete alle quattrocento mila, se la tabella d'insegnamenti dell'Università di Padova rinnovellata dovesse essere quella medesima che vi si è fatta per l'Università di Roma. E questo non è il peggio; il peg-

gio è l'aumento dei professori. Io non comprendo come così leggermente il Ministero si va a gettare in un così grande impaccio.

Dovrebbe pur sapere che la difficoltà di trovare professori è grande, e che molti concorsi rimangono senza esito; sicchè l'amministrazione prende di qua e di là e dove può, pure violando la legge da ogni parte.

Ora l'aumento dei professori che avrete per effetto di questa legge sarà sempre notevole, sia che voi facciate in un modo, sia che facciate in un altro, o che li vogliate nominare qui o nelle Università donde portate via altri professori per condurli qui. Avrete sempre bisogno di 60 a 70 professori nuovi. E mi domandate poi se questa legge impedisce la riforma! Io vi chiedo se c'è barriera viva che impedisca una riforma, più forte di quel che sieno 70 professori nuovi di zecca.

Stiamo dicendo da più anni che dobbiamo scemare i professori, e poi co' fatti...

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non ripeta per la quarta volta il suo discorso.

BONGHI. Non ripeto, poichè rispondo ad un dubbio espresso dall'onorevole ministro dopo il mio discorso. Egli diceva d'essere molto impensierito di questa obbiezione, parendogli che fosse la più forte, cioè a dire l'ostacolo che questa legge potesse portare a quel riordinamento che è un suo desiderio ed anche mio. Ora, quest'ostacolo, gli facevo osservare e mi basta, è davvero grandissimo.

Tornata del 6 marzo 1872

BONGHI. Chiedo scusa alla Camera della mia impazienza, e ne spiego le ragioni, come ne pago la pena parlando; il che mi era proposto di non fare.

A me pare gravissima una questione la quale concerne interessi di persone, e la cui diversa risoluzione può cagionare danni e lagrime a molte famiglie. Perciò a me era doluto che l'animo abitualmente gentile dell'onorevole Morpurgo non avesse sentito quello che (forse sbagliavo) io sentiva dentro di me: la poca ragionevolezza, nell'introdursi a parlare di una questione siffatta, di principiare dal destare l'ilarità o l'animavversione di una parte della Camera a danno di quegli i cui interessi erano discussi. E destarla citando la composizione di quello appunto dei collegi i cui studi e titoli possono essere qui meno pregiati da molti, ma che è appunto quello che non entra, come dirò, affatto in discorso.

Io non intendo punto ripetere le cose che ho già detto nella discussione generale; intendo solo dare uno schiarimento, e non farò nessuna proposta.

Dei cinque collegi che esistevano nell'Università di Roma, due, il collegio teologico, della cui composizione l'onorevole relatore vi intratteneva, e il collegio filologico, riscuotevano, il primo nulla, il secondo assai poco. Il primo nulla, perchè versava al fondo dell'Università quelle tante tasse che gli sarebbero spettate; il collegio filologico, per quella ragione che già sapete, cioè perchè la facoltà non ha scolari o ben pochi. Ora invece gli altri tre collegi, quello legale, quello medico-chirurgico e quello fisico-matematico, dividevansi in

diversa proporzione i tre quarti delle tasse che erano pagate nella cassa dell'Università dagli studenti, l'altro quarto andando all'erario. E che profitti erano i loro, acciocchè vediate il danno che farete a parecchie famiglie ed a persone onorevoli, delle quali mi sarei onorato (eccettuata la diversità di opinione politica che avesse potuto esistere fra me e loro) di essere compagno? Onde m'era parso che non fosse senza qualche ombra d'ingiuria il dire in questa Camera che era stato di certo strano il sentire dal deputato Ruspoli che questi collegi formassero un Consiglio superiore, e che io mi sarei molto maravigliato di averli a colleghi.

Adunque, quale era il provento che dividevano? Diverso da collegio a collegio. Ho qui il resoconto di un triennio. Il fatto è questo. Il collegio legale aveva 11 membri, dei quali 7 erano partecipanti e 4 no. Che somma annua hanno avuto nell'ultimo triennio? Nel 1867-1868 lire 19,000; nel 1868-1869 22,000; nel 1869-1870 26,000; ed il sesto di queste tasse lo davano ai professori che li aiutavano negli esami. Vedete dunque che una somma così divisa non era spregevole appoggio alle famiglie di molti.

Ora sentite che cosa hanno diviso i membri del collegio medico-chirurgico in questi tre anni. Sono 11, e nel primo anno hanno avuto 17,000 lire, nel secondo 20,000, nel terzo 25,500. I dottori erano 17. Invece i membri del collegio fisico-matematico erano 12, e nel primo anno ebbero lire 9900, nel secondo 10,700 circa, nel terzo 11,000 lire.

Vedete quanto fosse diversa la somma che questi membri dei collegi percepivano dal loro ufficio. Ora, quale era precisamente l'ufficio? Questo non è stato interamente detto, se ho sentito bene, nè dall'onorevole relatore, nè dagli onorevoli Serafini o Ruspoli.

L'ufficio è contenuto in due articoli della bolla citata più volte, ed era questo: dar gli esami, che è oggi ufficio parte delle facoltà, parte di persone chiamate espressamente; portare il suffragio nell'elezione dei professori, che è cosa parte delle facoltà, e parte di Commissioni apposite di concorso; conferire la laurea e gli altri gradi accademici, ufficio ora di facoltà anche questo; decorare di premio i discepoli meritevoli, il che è fatto quando dai Consigli di facoltà, quando dal Consiglio superiore. Erano poi consultori nati della sacra congregazione degli studi, cioè a dire del Ministero d'istruzione pubblica. A sommare, dunque, il loro ufficio era questo; facevano parte da esaminatori deputati dallo Stato, parte come diceva l'onorevole Ruspoli, da consiglieri d'istruzione pubblica. Come avevano acquistato questi uffici? Li avevano acquistati a titolo oneroso. Dopo molti anni di lavoro gratuito entravano nella parte attiva del collegio, cioè nella parte del collegio che ricavava profitto. Per un certo tempo avevano lavorato *gratis*; poi dopo sette od otto anni o più, dopo avere, con queste propine non riscosse, formato un deposito di 1500 scudi a benefizio dell'Università, erano ammessi a partecipare ai proventi delle tasse.

Erano dunque uffici acquistati mediante un lavoro gratuito fatto per molti anni e coll'abbandono di una somma di 1500 scudi. Che cosa avete fatto sinora? L'onorevole Morpurgo ha citato i dottori aggregati di Torino...

Una voce. C'è il concorso.

BONGHI. Bene sta: ma non vi dico questo ora.

L'istituzione dei dottori di collegio è antichissima. L'uffizio di esaminatore nelle antiche Università italiane era distinto dall'ufficio di professore. Anzi la dignità di

doctor docens, acquistata per mezzo della laurea, era diversa da quella di professore, che s'otteneva mediante richiesta, che era fatta di voi dall'Università. Questa era formata dal collegio dei dottori o dagli studenti. Era una maniera di comune insegnante che prendeva a soldo dove lo trovava, chi insegnasse. Poichè l'*Universitas* vuol dire un ente morale a certi fini, rivestito di diritti e di poteri propri. L'essenza giuridica dell'Università era costituita non da per tutto, ma in più luoghi dai dottori, cioè da quelli i quali avevano ottenuta la laurea nella Università stessa; e questa costituzione (non ne ridete tanto) è ancora su per giù quella delle Università inglesi, le quali poi sono tutt'altro che cattive.

Questa, poniamo, è la più antica forma. Essa si è andata alterando durante i tempi. Io non so bene quale fosse anteriormente alla legge del 1859 la costituzione dei dottori di collegio nelle Università di Torino, di Cagliari e di Sassari. Ad ogni modo che cosa fece il legislatore allora? Mantenne i dottori, mutandone il carattere, le funzioni, i diritti; ma ne lese il meno possibile gli interessi, procurando di compensarli fino ad un certo punto, dando loro alcuni uffici, accordando loro alcuni privilegi, e chiamandoli a fare quando i supplenti necessari dei professori, quando a partecipare a Commissioni di esami. In siffatta maniera presentò loro un certo guadagno che più o meno corrispondesse a quello che avessero prima.

Il legislatore procedette come procedono i legislatori che hanno rispetto ai diritti, più o meno perfetti, che trovano esistere, che sanno quanto questi diritti meritano osservanza e rispetto; sentono che il rispetto di essi è la base vera del processo riformativo e che non è trasandata se non da quelli i quali alla ri-

forma surrogano, sapendolo o no, il procedimento delle rivoluzioni. Il rispetto di questi diritti è stato con poca eccezione sinora il nostro principio; deve esserlo più che mai dal giorno che siamo giunti in Roma, dal giorno cioè in cui abbiamo chiusa l'èra della nostra rivoluzione.

Da quel giorno in poi noi abbiamo necessità di conformarci più che mai ai principii di uno Stato ordinato, di uno Stato esattamente costituito, di uno Stato perfettamente legale, molto più rigoroso, scrupoloso, severo, osservatore dei diritti che trova esistenti, che non sia stato sinora.

Alcune violazioni che abbiamo talora commesse nella formazione della nostra legislazione sino a ieri l'altro, non dobbiamo più non possiamo più farle qui. Abbiamo ricevuto, per dir così, arrivando qui, un suggello di dignità maggiore, un suggello di valor giuridico e morale più grande, un suggello insomma di Stato potente di fuori, ordinato di dentro, di Stato compiuto, capace di adempiere a tutti quanti i suoi doveri, di mantenere tutti quanti i suoi obblighi. (*Bene! Bravo!*)

Ebbene questo è il nostro carattere, e a questo carattere dobbiamo essere, mi pare, fedeli nelle piccole come nelle grandi quistioni. E saremo fedeli accettando la proposta della Commissione o la proposta del Ministero?

Le due proposte convengono nell'abolire cotesta istituzione dei collegi in una maniera più assoluta che non sia stata fatta sinora, in tutti gli altri casi nei quali l'abbiamo incontrata. Forse si sarebbe potuto discuterla un po' più prima di farlo; e guardare se il trasformarla non valesse meglio che il distruggerla.

Ad ogni modo abolire i collegi dei dottori è facile;

il difficile è abolire i dottori dei collegi. (*Si ride*) Questi sono cosa viva, e pur troppo non è facile, nella complicazione della legislazione che si è sviluppata rispetto ad essi, determinare quali diritti restano ai dottori una volta che voi abolite i collegi. Bisogna, ad ogni modo, che li fissiate voi questi diritti, che fissiate voi il carattere nel quale intendete guardarli; altrimenti voi gettate queste persone vive e rispettabili in un ginepraio di guai o di processi. Il dire ad uno: vada avanti ai tribunali o al Consiglio di Stato, non può essere ragionevole se non nel caso, che vi siate persuasi che non dovete nulla. Poichè pensate di dare a costoro un così fiero colpo di sciabola, è necessario che vi risolviate se volete loro lasciar sano un qualche membro.

Ebbene, questo dovete dirlo voi qui nella legge. Non sarebbero impiegati che vanno in disponibilità per abolizione d'impiego, per esempio? A me pare che dovrebbe essere questo il loro carattere, perchè avevano davvero un ufficio dallo Stato, un ufficio di esaminatori, un ufficio di consultori, un ufficio di membri di facoltà universitaria. Era un complesso di doveri che, mediante questo ufficio ricevuto dalla legge, avevano obbligo di adempiere; a questo complesso di doveri corrispondeva un compenso, eventuale sino ad un certo punto, perchè non usciva in maniera fissa dall'erario, ma certo perchè usciva sicuramente in maggiore od in minor misura dalla contribuzione degli studenti; era dunque un ufficio *sui generis*, un ufficio che non so se ora ve ne siano altri di simili, un ufficio che obbligava a certa perdita di tempo, a certi lavori, e che assicurava un compenso con un fondo che si riforniva ogni anno.

Ebbene, bisogna che voi fissiate il carattere di

questi dottori di collegio, se voi non volete fare una legge monca, e che potrebbe essere accusata d'ingiusta.

Io credo che la questione ci sia, e grande.

Io non voglio fare, come diceva, nessuna proposta, perchè non credo che la legge si possa migliorare, qualunque proposta si faccia (*Si ride*); e non voglio essere causa di sciupio inutile di tempo a' miei colleghi; ma mi parrebbe utile, giacchè l'ora è tarda, che si sospendesse per ora il risolvere, che il Ministero e la Commissione si riunissero e vedessero se c'è da presentare alla Camera qualche idea un pochino più equa di quella che si può riconoscere così nella proposta della Commissione come in quella del Ministero.

Dappoichè, quanto all'idea del Ministero di dare 4000 lire a questi dottori per una volta tanto, merita davvero tutte le censure dell'onorevole relatore. Sarebbe poco per alcuni e troppo per alcuni altri. Si darebbe denaro a chi non ne aspetta, per esempio, a quei membri del collegio teologico, sui cui titoli sono state provocate le risa della Camera. D'altra parte ai membri del collegio legali si darebbe assai poco, poichè io ho sentito dire che questi non riscuotessero meno di lire 2500 all'anno. La proposta del Ministero adunque non è certamente buona, ma quella della Commissione mi pare anch'essa tutt'altro che perfetta. Mi pare che Commissione e Ministero abbiano pensato troppo ad abolire l'istituzione, più di quello che sia oggi abolita in qualunque altra Università d'Italia, e pensato poco al danno che da così assoluto concetto proveniva a parecchie persone. E tanto più è necessario che la Commissione ci ripensi, che — guardi — mi viene in mente ora — in quel titolo 11 della legge

1855, che si vuol applicare a Roma, i dottori ci sono, quantunque abbiano carattere diverso dai romani. Se questo articolo non ci fosse, i dottori di collegio si convertirebbero in tanti dottori aggregati? Non sarebbe forse la cosa più semplice? Vedano i più dotti di me. Il concetto dell'applicazione del titolo non potrebbe parere contradditorio con quello dell'abolizione assoluta? Sarebbe dunque bene che la Commissione ed il Ministero, insieme coi diversi deputati che hanno parlato, guardassero di mettersi d'accordo per fare alla Camera una proposta più ragionevole.

Infine, pensandovi su, la risoluzione mi par molto semplice.

Noi convertiamo una Università in cui l'ufficio dell'esaminare è distinto da quello dell'insegnare, in una, nella quale essi sono riuniti, ammettendovisi bensì degli esaminatori non insegnanti, ma non stabili, e scelti volta per volta.

Ora, può essere che questa conversione si debba fare, negando ogni diritto all'esaminatore per l'ufficio suo e riconoscendoli invece tutti all'insegnante?

Perchè? Non ci corre dall'uno all'altro che questa differenza: l'ufficio dell'esaminatore è retribuito con profitto eventuale; quello dell'insegnante parte con questo e parte con stipendio fisso.

Questa differenza non può parere, a nessuna persona di buona fede, sufficiente causa di così diverso effetto.